SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per l'integrazione, dott.ssa Kashetu KYENGE detta Cécile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale la dott.ssa Kashetu Kyenge detta Cécile è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'integrazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per l'integrazione, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013, al Ministro senza portafoglio per l'integrazione dott.ssa Kashetu Kyenge detta Cécile (di seguito denominata «Ministro») sono delegate, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuovere iniziative, anche normative, in raccordo con i ministri competenti nelle politiche settoriali concernenti l'integrazione e I'immigrazione;

b) promuovere e coordinare le azioni di governo volte a prevenire e rimuovere le forme e cause di discriminazione di carattere religioso, razziale e etnico;

c) esercitare le funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) attività di indirizzo per l'attuazione della strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti;

e) promuovere iniziative, in raccordo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'ufficio di segreteria della Commissione per le adozioni internazionali e di apposita Struttura di missione da istituirsi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. In materia di discriminazione di carattere religioso, razziale ed etnico e in materia di strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Caminanti, l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale supporta il Ministro, che si raccorda a tale fine con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 144

13A06156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Pagani (Salerno), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Michele Mazza, dal viceprefetto dott.ssa Laura Cassio e dal dirigente di II fascia, Area I dott. Francesco Scigliuzzo;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2013, con il quale il dott. Michele Mazza è stato sostituito dalla dottoressa Gabriella Tramonti;

Considerato che il dott. Francesco Scigliuzzo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Decreta:

Il dott. Salvatore Carli - funzionario economico finanziario - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani (Salerno) in sostituzione del dott. Francesco Scigliuzzo.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2013
Interno, registro n. 4, foglio n. 299

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2012, la gestione del comune di Pagani (Salerno) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Michele Mazza, dal viceprefetto dott.ssa Laura Cassio e dal dirigente di II fascia, Area I dott. Francesco Scigliuzzo.

Con successivo decreto in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, il dottor Michele Mazza è stato sostituito dalla dott.ssa Gabriella Tramonti.

Considerato che il dottor Francesco Scigliuzzo non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Salvatore Carli quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani, in sostituzione del dott. Francesco Scigliuzzo.

Roma, 20 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardore e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ardore (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013 ;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Ardore (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francesco Mauceri - viceprefetto;

dott. Gaetano Tufariello - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Maria Leopardi - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2013
Interno, registro n. 4, foglio n. 300

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Ardore (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Sull'operato dell'ente era stata avviata, nel corso della precedente consiliatura, un'attività di monitoraggio ed indagine da parte delle forze dell'ordine per accertare l'eventuale presenza di elementi sintomatici di forme di condizionamento del civico consesso, anche in considerazione della circostanza che quel contesto territoriale è connotato dalla massiccia e radicata presenza di diversi nuclei familiari riconducibili alla `ndrangheta, notoriamente dediti ad infiltrare il tessuto economico-amministrativo locale.

In esito al monitoraggio, è stata delineata una situazione di pericolo di inquinamento mafioso per la posizione ambigua di alcuni amministratori e per la presenza di dipendenti con precedenti di polizia o con collegamenti e frequentazioni di soggetti controindicati, nonché per le numerose criticità connesse alle procedure d'appalto o di affidamento di lavori pubblici.

Sulla base di tali presupposti, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 22 agosto 2012, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Nel corso dell'attività ispettiva è stata eseguita un'operazione di polizia giudiziaria che si è conclusa con l'emanazione, in data 31 ottobre 2012, di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quaranta persone, tra cui un consigliere comunale di maggioranza e i titolari di due imprese che hanno eseguito diversi lavori per il comune di Ardore, tanto da essere ritenute ditte di fiducia dell'amministrazione.

L'indagine ha anche accertato l'esistenza di una nuova organizzazione della criminalità organizzata, su base territoriale, cui corrisponde una articolazione dell'organigramma della `ndrangheta, con precisi ruoli.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha redatto l'allegata relazione in data 29 marzo 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il complesso sistema di alleanze e collegamenti tra le diverse famiglie mafiose presenti su un'ampia porzione di territorio, in cui insiste anche il comune di Ardore, assume un ruolo di rilevanza primaria nell'intero contesto calabrese, dove diverse amministrazioni sono state esposte a pressanti condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

Nei loro confronti è intervenuto lo Stato, che ha adottato, anche in tempi recenti, le misure di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, per rimuovere situazioni pregiudizievoli per gli interessi della collettività.

Le indagini ispettive hanno evidenziato una sostanziale continuità tra le amministrazioni che si sono avvicendate nella guida dell'ente. Le consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 hanno, infatti, segnato l'ingresso di solo quattro nuovi consiglieri; il sindaco è al secondo mandato consecutivo e tra i dodici consiglieri dell'attuale compagine, ben otto avevano rivestito cariche, a diverso titolo, nella precedente consiliatura.

Un rilevante numero dei componenti della compagine elettiva annovera parentele o frequentazioni con soggetti controindicati o con esponenti di spicco delle organizzazioni criminali locali; alcuni di essi sono anche stati protagonisti di vicende penali.

È ampiamente riconosciuto che il reticolo di collegamenti, rapporti e intrecci tra persone, parenti e società e, quindi interessi economici, imprenditoriali e sociali fa emergere, chiaramente, il generale contesto di permeabilità in un ambiente territoriale particolarmente esposto a influenze mafiose che, come noto, sono inclini a coinvolgere soggetti apparentemente neutri.

Si è già detto del consigliere destinatario della misura restrittiva della libertà personale, disposta con ordinanza del 31 ottobre 2012, nella quale l'amministratore viene considerato il legame politico tra il comune e la 'ndrangheta, di cui è partecipe attivo, tanto che è emerso dalle indagini l'interesse delle stesse cosche a fargli conseguire posizioni di rilievo per poter interferire nell'aggiudicazione degli appalti di competenza comunale.

Dall'attività investigativa emerge come lo stesso si sia personalmente interessato per favorire l'assegnazione di lavori da parte del comune a ditte controindicate.

Un elemento fattuale è il provvedimento emesso dalla prefettura di Reggio Calabria di divieto di detenzione di armi nei confronti di un altro consigliere dell'attuale compagine che aveva rivestito la carica di vicesindaco nella precedente consiliatura, perché inserito in un contesto sociale e familiare controindicato, a causa delle sue frequentazioni di soggetti contigui alla criminalità organizzata e dei vincoli di affinità con esponenti legati alla `ndranglieta.

La stessa prefettura ha vietato l'uso delle armi anche ad un dipendente comunale, per le sue frequentazioni abituali con pregiudicati e, anche in questo caso, per i vincoli di affinità con esponenti legati alle consorterie di `ndrangheta.

Cointeressenze tra l'amministrazione e la criminalità organizzata si riscontrano nell'affidamento di appalti pubblici, lavori e forniture, anche di considerevole importo, alle predette ditte di fiducia, i cui titolari sono stati raggiunti dalla misura restrittiva della libertà personale, cui si è più volte fatto cenno.

In qualche caso, anche se gli interventi sono stati affidati ad imprese diverse, le due fiduciarie hanno ottenuto il sub-appalto dei lavori.

L'ordinanza di custodia cautelare descrive i solidi rapporti tra il sindaco di Ardore e il titolare di una delle due imprese di cui si è trattato, risultanti dalla circostanza che il primo cittadino si è prodigato per far conoscere al predetto imprenditore il buon esito di un pagamento disposto dal comune nei confronti di altra ditta che aveva eseguito alcuni interventi presso l'ex casa mandamentale, sebbene lo stesso non avesse partecipato ai lavori, nemmeno nella veste di sub-appaltatore.

È significativo che detto imprenditore rivesta un ruolo di rilievo all'interno del nuovo organigramma della ndrangheta, come è emerso a seguito delle indagini di polizia giudiziaria.

Per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia, il comune dispone di un regolamento adottato con delibera consiliare del 28 gennaio 2004 che, nonostante preveda lo svolgimento di un'indagine di mercato, lascia ampia discrezionalità nella scelta del contraente, con la possibilità di procedere ad affidamenti diretti, in caso di acquisizione di beni o servizi o per lavori di valore inferiore a ottomila curo.
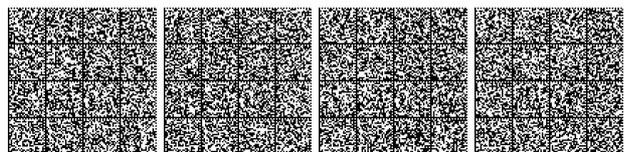
Lo stesso regolamento introduce anche misure derogatorie della disciplina più rigida relativa ai lavori superiori a detta soglia, consentendo l'assegnazione dei lavori, previa trattativa diretta con una sola ditta, per eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'evento.

Le eccezioni consentite dalla disciplina regolamentare sono state reiteratamente utilizzate, in relazione agli interventi di riparazione della rete idrica, laddove oltre un terzo degli affidamenti diretti è stato attribuito ad una delle due predette ditte.

Anche per l'assegnazione di interventi all'altra ditta sono state utilizzate le stesse modalità.

L'elevata potenzialità criminogena della consorteria criminale presente sul territorio è anche ascrivibile alla capacità di tessere rapporti con il mondo imprenditoriale e delle istituzioni, con l'intento di condizionare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa per ottenere indebiti vantaggi, anche mediante l'inserimento nel tessuto economico di imprese che al momento dell'aggiudicazione dei lavori non lasciano intravedere controindicazioni sul piano preventivo.

Sta di fatto che proprio in quel particolare contesto più di una ditta che ha eseguito lavori di competenza comunale è stata raggiunta da un provvedimento antimafia interdittivo.

Ciò tanto più rileva ove si considerino le ridotte dimensioni dell'ente.

Risultano, infatti, destinatarie di misure interdittive, oltre alle due ditte i cui titolari sono stati coinvolti nell'operazione di polizia giudiziaria del 31 ottobre 2012, anche altre imprese.

Si tratta della ditta che ha eseguito i lavori di miglioramento di alcune infrastrutture rurali, nei cui confronti è stato emanato un provvedimento interdittivo il 4 agosto 2010, confermato in sede giurisdizionale e dell'impresa che ha realizzato gli interventi di completamento del lungomare ed un sottopasso tra la strada statale e il lungomare stesso, interessata dalla misura nel settembre 2012, attese le vicende giudiziarie che riguardano il titolare, le sue frequentazioni e i vincoli parentali.

Rapporti contrattuali sono intercorsi con un'altra impresa raggiunta, in data 20 giugno 2011, da una informazione a carattere interdittivo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, della prefettura di Reggio Calabria che ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa.

Nel delicato settore ambientale, dove sono notori i rischi di infiltrazione mafiosa, l'amministrazione comunale non ha adottato le dovute cautele, tanto che nell'estate 2011 la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è stato provvisoriamente affidato ad una ditta destinataria di una misura interdittiva, disposta dalla prefettura di Reggio Calabria, con provvedimento del 7 aprile 2007, confermato in sede giurisdizionale.

Nella circostanza, l'ente ha fatto ricorso all'affidamento diretto, pur trattandosi di un appalto che, per il suo importo, avrebbe dovuto essere aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

L'aggiudicazione è stata effettuata sulla base di un'ordinanza del sindaco emessa il 26 luglio 2011, con la quale il primo cittadino disponeva l'attivazione di ogni utile procedura d'urgenza per il reperimento di ditta idonea all'espletamento del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani che è, tuttavia, risultata priva di adeguata motivazione circa i presupposti di contingibilità ed urgenza nonché dell'indicazione della normativa cui far riferimento per l'assegnazione dei relativi interventi in deroga alle ordinarie procedure.

Solo nel mese di marzo 2012, l'amministrazione comunale ha regolamentato l'istituto della concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e a soggetti privati. Fino a tale data, le relative somme venivano elargite discrezionalmente dagli amministratori, spesso in carenza dell'istruttoria volta a verificare lo stato di indigenza dei beneticiari e comunque a soggetti privi dei necessari requisiti.

Tra le associazioni destinatarie delle elargizioni è presente una squadra di calcio, il cui presidente è stato coinvolto in un'operazione di polizia giudiziaria ed è congiunto del proprietario di una delle ditte che hanno lavorato per il comune di Ardore, raggiunta da misura interdittiva.

Inoltre, lo stesso in passato aveva rivestito una carica all'interno della predetta ditta, sulla quale continua ad esercitare, secondo le informazioni fornite dalle forze dell'ordine, la propria influenza.

Lo sviamento dell'attività del comune in favore di ambienti controindicati e la scarsa propensione al rispetto delle procedure di legge trova conferma in occasione del rilascio delle licenze commerciali dalla disamina delle istanze presentate è emerso che, in due casi, è stato autorizzato l'esercizio di attività commerciali pur in presenza di sentenze di condanna dei richiedenti, che ne precludono la concessione.

Lo stesso comportamento è stato tenuto dall'ente nei confronti del titolare di una licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, sebbene siano intervenute cause ostative al mantenimento dell'autorizzazione.

La compromissione dell'azione amministrativa è stata rilevata anche in un altro settore comunale che attiene ad una importante missione strategica propria dell'ente locale, quale il controllo del territorio.

L'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dell'attività di contrasto alle diverse forme di illegalità in materia edilizia, urbanistica e circolazione stradale hanno lasciato spazi di azione alla criminalità organizzata, che ha potuto perseguire i propri interessi.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la precaria funzionalità dell'ente e la grave compromissione dei principi di economia e di buon governo interessano il settore economico - tributario che, come è emerso dall'accurata indagine ispettiva sulla documentazione contabile, è connotato da un rilevante numero di irregolarità ed inesattezze, con la compromissione dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente.

I dati relativi alle riscossioni derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, dal servizio idrico e dall'ICI registrano, nel 2011, una flessione rispetto all'anno precedente.

È importante considerare che il rafforzamento delle attività finalizzate alla riduzione dell'evasione tributaria comporta considerevoli benefici per l'attività amministrativa, garantisce i servizi essenziali in favore della comunità amministrata, costituendo in tal modo un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Ardore, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento del l'ente.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Il Ministro dell'interno: ALFANO
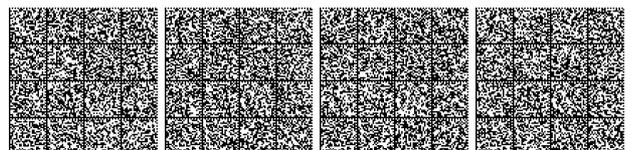
ALLEGATO

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo
– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 926/2013/Segr.Sic. 29 Marzo 2013
Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di ARDORE – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267**

L'attività info-investigativa intrapresa dalle Forze dell'Ordine e l'analisi dei dati informativi acquisiti, unitamente ad una valutazione complessiva della diffusione e dell'incidenza sul territorio di riferimento della criminalità organizzata, nonché sul potenziale condizionamento dell'attività amministrativa del Comune di Ardore, hanno indotto lo scrivente ad inoltrare una richiesta di delega per l'accesso agli atti a codesto Ministero, che ha autorizzato l'accesso con decreto n. 17102/128/69(44)/Ris. Uff. V Affari Territoriali del 9 agosto 2012.

Sulla base di tale atto autorizzativo, con provvedimento n. 2562/2012/ Segr.Sic. del 22 agosto 2012 (successivamente prorogato con d.p. n. 3874/2012/Segr. Sic. del 6/12/2012), è stata nominata la commissione d'indagine ...OMISSIS...

La Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questa Prefettura in data 7 marzo 2013.

Il territorio del comune di Ardore, situato sul versante ionico della provincia di Reggio Calabria (dalla quale dista circa 92 km), si estende per una superficie di 32,69 kmq e conta una popolazione di circa 4.986 residenti.

L'economia del territorio si basa principalmente sull'agricoltura, soprattutto per la produzione di uva e agrumi. L'industria è costituita da piccole e medie aziende che operano nei comparti alimentare, edile, metallurgico, materiali da costruzione, lavorazione del legno.

All'esito della tornata elettorale ...OMISSIS... che ha proclamato Sindaco del Comune di Ardore ...OMISSIS..., le Forze dell'Ordine hanno proseguito nell'attività di monitoraggio e di indagine - già avviata durante la precedente gestione politica - sull'operato dell'amministrazione, nonché sui rapporti dei membri della stessa compagine politica con esponenti della criminalità organizzata.

La composizione della squadra politica in carica ripropone i medesimi componenti della precedente Amministrazione (...OMISSIS...), ad eccezione di quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza.

Le risultanze dell'attività d'accesso hanno evidenziato: a) l'ambigua posizione della maggior parte degli amministratori e dei dipendenti, desunta in alcuni casi da specifici precedenti di polizia e in altri da una non trascurabile trama di relazioni parentali o di frequentazioni con soggetti appartenenti o compromessi con la criminalità organizzata; b) una conduzione della gestione amministrativa influenzata da forme di ingerenza della criminalità organizzata in grado di compromettere la libera determinazione e l'imparzialità degli stessi organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Nel corso dell'attività di accesso ha avuto altresì esecuzione l'operazione di polizia giudiziaria ...OMISSIS..., conclusa con l'emissione da parte del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare e del decreto di sequestro preventivo ...OMISSIS...

La suddetta ordinanza ha applicato la misura della custodia cautelare nei confronti di ...OMISSIS..., per i reati di cui all'art. 416 bis co. 1-2-3-4-5-6 c.p. ed altro. Tra i soggetti coinvolti, per quanto concerne il Comune di Ardore, il consigliere comunale ...OMISSIS..., nonché ...OMISSIS... e ...OMISSIS... titolari di ditte individuali destinatarie della maggioranza di appalti, lavori e forniture durante il precedente mandato del ...OMISSIS... (biennio 2006-2007, monitorato ...OMISSIS...), ma anche di diversi affidamenti diretti ottenuti durante l'attuale Amministrazione.

Sul territorio di Ardore operano diversi nuclei familiari riconducibili alla 'ndrangheta e, in tale ambiente, ...OMISSIS... risulta essere la cosca dominante sul territorio. Tale consorteria, capeggiata da ...OMISSIS..., risulta essere strettamente collegata a quella ...OMISSIS... ed è dedita, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti. Nell'ultimo ventennio, ha influenzato l'amministrazione comunale di Ardore intervenendo nella gestione diretta ed indiretta dei pubblici appalti: le ditte facenti capo a ...OMISSIS... e ...OMISSIS... hanno ottenuto affidamenti ...OMISSIS.... Non di meno alcuni amministratori (...OMISSIS...) sono legati da vincoli di affinità alla potente famiglia ...OMISSIS..., notoriamente dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e costantemente presente come oggetto di indagine nel corso delle operazioni antidroga degli ultimi 15 anni.

Oltre all'influenza delle cosche ...OMISSIS..., si registra purtroppo anche l'ingerenza delle cosche ...OMISSIS... Nel ...OMISSIS..., infatti, è stato tratto in arresto dopo oltre un anno di latitanza ...OMISSIS... nuovamente latitante) ritenuto personaggio in posizione apicale della consorteria mafiosa ...OMISSIS..., contrapposta ai ...OMISSIS... nella ...OMISSIS.... Il ...OMISSIS... è stato scovato, dopo oltre un anno di latitanza, in un rifugio bunker appositamente realizzato ...OMISSIS...

Non di secondaria importanza è la figura di ...OMISSIS... ritenuto capo ...OMISSIS..., posto al vertice della struttura associativa (...OMISSIS...) e gestore in prima persona di attività ...OMISSIS..., stabilmente residente nel comune di Ardore.

Infine, nel comprensorio comunale vi è la presenza di criminalità comune gestita ...OMISSIS... nella zona, dediti principalmente ai furti, estorsioni, spaccio al minuto di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio in genere, che, in ogni caso, provocano un notevole allarme sociale.

ELEZIONI ...OMISSIS...

L'ente civico di Ardore è stato rinnovato ...OMISSIS..., che hanno visto ...OMISSIS..., esponente ...OMISSIS..., prevalsa ...OMISSIS.
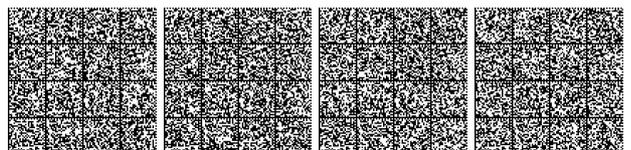
Amministratori

...OMISSIS...[1], ...OMISSIS... risulta essere stato deferito in stato di libertà ...OMISSIS..., in quanto ritenuto responsabile di esercizio di un'attività di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, in mancanza di autorizzazione e getto pericoloso di cose. Inoltre, risulta essere stato notato e/o controllato in compagnia di numerosi soggetti collegati ad ambienti criminali.

Da accertamenti condotti ...OMISSIS... è risultato ...OMISSIS... nonché essere stato deferito ...OMISSIS... nell'ambito della predetta ...OMISSIS...

...OMISSIS... [2], ...OMISSIS...è stato deferito in stato di libertà ...OMISSIS... per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Inoltre, risulta essere stato notato e/o controllato in compagnia di numerosi soggetti collegati ad ambienti criminali. Il predetto è:

- ...OMISSIS...[3] che risulta essere stato arrestato dai ...OMISSIS... in esecuzione a mandato di cattura emesso ...OMISSIS..., poiché ritenuto responsabile del delitto di ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...[4], in atto ...OMISSIS...Comune di Ardore, gravato da diversi pregiudizi penali e/o di polizia, tra i quali, quello del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale. È ritenuto, inoltre, inserito ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...[5] (...OMISSIS...[6]).

...OMISSIS...[7], ...OMISSIS... A carico di questi sussiste una vicenda penale ...OMISSIS... (disposizioni relative all'ordine pubblico ed all'incolumità pubblica). Il medesimo, inoltre, risulta essere stato notato e/o controllato in compagnia di

[1] ...OMISSIS..., residente in Ardore, ...OMISSIS...
[2] ...OMISSIS..., residente in Ardore, ...OMISSIS...
[3] ...OMISSIS... Ardore ...OMISSIS...
[4] ...OMISSIS..., residente ad Ardore, ...OMISSIS...
[5] ...OMISSIS... Ardore ...OMISSIS...
[6] ...OMISSIS..., residente ad Ardore, ...OMISSIS...
[7] ...OMISSIS... Ardore ...OMISSIS...

soggetti collegati ad ambienti criminali. ...OMISSIS...[8], gravato da pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

...OMISSIS...[9], ...OMISSIS.... Sul suo conto si rilevano delle vicende penali ...OMISSIS...[10] e ...OMISSIS... veniva raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere[11] ...OMISSIS..., poiché indagato per la violazione dell'art. 416 bis C.P. (associazione di tipo mafioso ...OMISSIS...). Il ...OMISSIS.... Infine, ...OMISSIS..., gli veniva notificato (...OMISSIS...) un decreto emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria di divieto detenzione armi e munizioni, che contestualmente venivano ritirate. In seguito alle indagini condotte ...OMISSIS..., da cui è emerso il ruolo attivo nell'organizzazione locale della criminalità organizzata, è stato tratto in arresto per l'esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere disposta con l'ordinanza ...OMISSIS...

Infine, si aggiunge ...OMISSIS...[12], impiegato comunale...OMISSIS....

Sul conto di quest'ultimo, ...OMISSIS... capomafia di Ardore, deceduto ...OMISSIS..., specificando che nel corso della procedura concorsuale venivano, con varie delibere, modificati i requisiti e le condizioni per la partecipazione al concorso.

...OMISSIS... [13] , ...OMISSIS.... Il medesimo ...OMISSIS... [14] ...OMISSIS...[15], gravato da pregiudizi di polizia per omicidio, ricettazione, porto e detenzione di armi e munizioni, ritenuto affiliato alla cosca mafiosa ...OMISSIS...

Dipendenti dell'Ente

[8] ...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina, ...OMISSIS...
[9] ...OMISSIS... Ardore ...OMISSIS...
[10] In relazione ai rapporti tra l'ex U.S.L. n. 28 di Locri ed i laboratori di analisi privati esistenti in quel territorio.
[11] Che ha coinvolto, oltre al predetto, ...OMISSIS..., appartenenti a grossi sodalizi mafiosi dell'area jonica di questa provincia ...OMISSIS.... Il relativo procedimento penale instaurato (...OMISSIS...), è stato definito in ...OMISSIS... con sentenza di N.L.P. da parte del G.U.P. del locale Tribunale, perché, per il capo a), il fatto non sussiste e, per il capo b), per non aver commesso il fatto. Sentenza irrevocabile ...OMISSIS...
[12] ...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina, ...OMISSIS...
[13] ...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina, ...OMISSIS...
[14] ...OMISSIS...
[15] ...OMISSIS...

1) ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi di polizia ...OMISSIS..., peculato. ...OMISSIS...[16], gravato da pregiudizi di polizia ...OMISSIS.... Al casellario giudiziale risultano ...OMISSIS... condanne per ...OMISSIS...

2) ...OMISSIS..., deferito in stato di libertà ...OMISSIS... Il medesimo è:

- ...OMISSIS...[17] ...OMISSIS...[18], in atto sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Ardore, gravato da diversi pregiudizi penali e/o di polizia, tra i quali, quello del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È ritenuto, inoltre, inserito nelle 'ndrine del locale di Ardore;
- ...OMISSIS...[19] ...OMISSIS...[20];
- ...OMISSIS...[21], ...OMISSIS...

Lavoratori di pubblica utilità

Tra costoro, viene segnalato:

...OMISSIS..., già avvisato orale, gravato da pregiudizi di penali e/o di polizia per ...OMISSIS..., poiché ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata ...OMISSIS.... Per tale motivo, ...OMISSIS... arrestato ...OMISSIS..., in esecuzione dell'O.C.C.C. ...OMISSIS... emessa dal Tribunale ...OMISSIS... Nell'ambito della medesima operazione, venivano sequestrati beni per un ingente valore economico, motivo per il quale veniva sospeso ...OMISSIS...

Divieti detenzione armi

[16] ...OMISSIS... Ardore ...OMISSIS...
[17] ...OMISSIS...
[18] ...OMISSIS..., residente ad Ardore, ...OMISSIS...
[19] ...OMISSIS..., residente ad Ardore, ...OMISSIS...
[20] ...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina, ...OMISSIS...
[21] ...OMISSIS... Ardore ...OMISSIS...

La Commissione d'indagine ha accertato che per le persone di seguito indicate la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso il provvedimento di divieto detenzione armi:

...OMISSIS...: il relativo provvedimento – confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria) si basa sulle frequentazioni con soggetti pregiudicati e/o sottoposti a misure di prevenzione e/o contigui alla criminalità organizzata e sui vincoli di affinità con esponenti legati alle consorterie di 'ndrangheta, come in precedenza descritto.

...OMISSIS... Il provvedimento si basa sulle frequentazioni abituali con soggetti pregiudicati e sui vincoli di affinità con esponenti legati alle cosche locali come in precedenza descritto. In particolare l'interessato risulta ...OMISSIS... già detenuto ed in atto sorvegliato speciale di P. S., ritenuto esponente di vertice di una nota cosca mafiosa locale e gravato da pregiudizi penali ...OMISSIS..., con il quale risultano esistere frequentazioni. L'istruttoria condotta ha permesso di evidenziare come l'interessato ha, tra l'altro, assistito a ...OMISSIS...

...OMISSIS...

Già a partire dall'anno 2006, il ...OMISSIS... ha svolto una complessa attività di indagine tesa a evidenziare gli elementi comprovanti l'incidenza della criminalità organizzata nella vita economica di diversi comuni ...OMISSIS... A seguito di tale attività investigativa, è stato incardinato il procedimento penale presso la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ...OMISSIS..., nel cui ambito è stata emessa ...OMISSIS... l'ordinanza di applicazione di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo ...OMISSIS...

Con la suddetta ordinanza, ...OMISSIS... ha disposto la misura della custodia cautelare ...OMISSIS... per i reati di cui all'art. 416 bis co. 1-2-3-4-5-6 c.p. ed altro, "per aver fatto parte, con altre persone non ancora individuale, nonché, tra gli al-

tri, ...OMISSIS... dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituta da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "...OMISSIS...", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".

In particolare, viene sottolineato che, con il provvedimento giudiziale sopra citato, è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di ...OMISSIS... presso il Comune di Ardore e nei confronti di ...OMISSIS...

L'indagine ha altresì accertato l'esistenza di una nuova articolazione dell'organigramma della 'ndrangheta denominata "...OMISSIS...", cioè di una struttura posta al di sotto della "...OMISSIS..." e al di sopra dei "...OMISSIS..." di ARDORE, ...OMISSIS..., sottoposti ad un proprio "...OMISSIS...", a sua volta subordinato al "...OMISSIS...".

Oltre alla figura del ...OMISSIS... venivano individuati altri ruoli, in particolare quello di "...OMISSIS...", "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...".

Nell'ordinanza il "...OMISSIS..." di riferimento viene individuato nella persona ...OMISSIS... quali "...OMISSIS..." vengono indicati: ...OMISSIS...[22], ...OMISSIS...[23], ...OMISSIS...[24], ...OMISSIS...[25], ...OMISSIS...[26].

In particolare:

...OMISSIS... di Ardore, nonché "...OMISSIS...", è un imprenditore ...OMISSIS..., nonché proprietario ...OMISSIS... Ardore. Lo stesso ...OMISSIS... era stato già tratto in arresto ...OMISSIS... latitanza di ...OMISSIS..., nascondendolo all'interno di un bunker ricavato ...OMISSIS... Tale episodio mette in risalto lo spessore criminale del medesimo, quale esponente mafioso di elevata caratura e molto vicino alla potente ...OMISSIS... strage ...OMISSIS..., come altri soggetti di Ardore

[22] ...OMISSIS..., nato ad Ardore ...OMISSIS...
[23] ...OMISSIS..., residente ad Ardore ...OMISSIS...
[24] ...OMISSIS..., residente ad Ardore ...OMISSIS...
[25] ...OMISSIS..., nato ad Ardore ...OMISSIS...
[26] ...OMISSIS..., nato ad Ardore ...OMISSIS...

anch'essi implicati ...OMISSIS..., è risultato inoltre appartenere ...OMISSIS..., in particolare alla ...OMISSIS... con sede in ...OMISSIS... che faceva capo alla più ...OMISSIS...

Dalle investigazioni è emerso che la ditta ...OMISSIS... era ritenuta "ditta di fiducia" da parte dell'amministrazione locale, tanto da vedersi assegnare numerosissimi lavori mediante affidamento diretto, nonché appalti o subappalti per lavori pubblici; ciò unitamente ad altri soggetti implicati nella attività di indagine ed appartenenti ...OMISSIS... di Ardore, come ...OMISSIS..., titolare ...OMISSIS... che si occupava di ...OMISSIS..., nella cui gestione erano inseriti anche ...OMISSIS...[27].

Nel provvedimento giudiziale si delinea anche dettagliatamente la figura ...OMISSIS..., definito: "...OMISSIS...", proprietario ...OMISSIS... in Ardore. Da decenni inserito nella vita politica e amministrativa del comune di Ardore; in passato ...OMISSIS... e, sia nella precedente amministrazione che in quella attuale, ...OMISSIS..., è considerato il legame politico tra l'amministrazione comunale e l'organizzazione criminale di cui è parte attiva.

Dall'attività investigativa emerge chiaramente come lo stesso si sia interessato personalmente per favorire l'assegnazione di lavori da parte dell'Amministrazione comunale a ditte di soggetti appartenenti al "...OMISSIS..." di Ardore. Il predetto, inoltre, riusciva a vincere le elezioni alla carica di ...OMISSIS..., tenutesi in data ...OMISSIS... Dalle indagini e dalle numerose intercettazioni riportate nella citata ordinanza, risulta che lo stesso si fosse attivato al fine di ottenere la nomina ...OMISSIS... sia cercando l'appoggio degli amministratori dei comuni interessati, sia invocando l'appoggio della "...OMISSIS...".

In particolare, durante le ultime battute della campagna elettorale, lo stesso temendo di non avere i numeri necessari all'elezione a Presidente, si era rivolto al "...OMISSIS..." di Ardore, ...OMISSIS..., affinché intercedesse per lui con il

[27] ...OMISSIS..., residente ad Ardore ...OMISSIS...
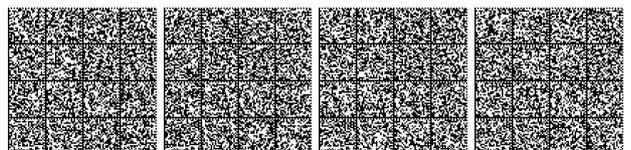
"...OMISSIS..." di ...OMISSIS..., nonché "...OMISSIS...", ...OMISSIS..., per ottenere i voti degli amministratori pubblici del medesimo comune.

Inoltre, nella fase precedente alla nomina, lo stesso aveva avuto contatti anche con ...OMISSIS..., all'epoca componente ...OMISSIS..., personaggio più volte citato nell'indagine, poiché legato da rapporti amicali con soggetti del ...OMISSIS... di Ardore. Altro personaggio contattato in quella fase era l'allora ...OMISSIS...

Altro soggetto indicato nell'ordinanza è:

...OMISSIS..., "...OMISSIS...", imprenditore titolare della ditta ...OMISSIS... che si occupa di lavori nel campo edile e del movimento terra, nonché proprietario di un impianto di produzione di materiali inerti sito in Ardore, anch'egli appartenente alla ...OMISSIS.... Anche la ditta di ...OMISSIS... rientrava tra quelle ritenute di "fiducia" da parte dell'Amministrazione comunale, in quanto affidatario di numerosi lavori pubblici.

Il ruolo di ...OMISSIS... nella consorteria mafiosa è descritto nello stralcio dell'Ordinanza del Gip. ...OMISSIS... riportato testualmente nel corpus della relazione d'accesso.

Gli appalti pubblici nel comune di Ardore

Secondo quanto indicato nell'ordinanza sopra citata, ...OMISSIS... la maggior parte degli appalti pubblici, lavori e forniture, anche di importi notevoli (quali, ad esempio, i "...OMISSIS..." ...OMISSIS...) sono stati affidati alle ditte ...OMISSIS... e ...OMISSIS... e, in alcuni casi, pur essendo stati assegnati a ditte diverse, queste hanno poi subappaltato in favore delle ditte di cui sopra (...OMISSIS...).

Queste risultanze dell'attività di indagine e dei riscontri documentali, confortate anche da ...OMISSIS..., dimostrano, pertanto, l'influenza dei suddetti imprenditori esercitata su amministratori e dipendenti dell'Ente comunale, nonché l'interferenza degli stessi nell'ambito degli affidamenti di lavori pubblici, tanto da poter essere definite vere e proprie "...OMISSIS..." del Comune.

Anche in caso di incarichi per lavori di somma urgenza, essenzialmente consistenti nel seppellimento e/o nella distruzione di carcasse animali, gli impiegati dell'ufficio tecnico comunale contattano le "...OMISSIS...", cioè ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e contrattano il quantum dovuto, parametrandolo in base alle ore presunte di lavoro e sulla distanza del luogo da raggiungere ...OMISSIS..., secondo quanto discrezionalmente stabilito e preteso dalle ditte stesse.

Nel testo dell'ordinanza in esame si fa riferimento anche ai rapporti intercorrenti tra il ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., in carica all'epoca come oggi, secondo quanto risultato ...OMISSIS... "...OMISSIS..." comprovanti che, come afferma il GIP, "...OMISSIS... era in rapporto confidenziale con altri soggetti tra i quali ... i già citati ...OMISSIS... e ...OMISSIS...".

Alla luce degli esiti dell'attività di indagine condotta nei confronti degli imprenditori sopra citati, la Procura ha formulato l'accusa di violazione dell'art. 513 bis commi 1 e 2 c.p., perché ...OMISSIS..., in concorso tra loro, ponevano in essere atti di illecita concorrenza sleale volti al controllo o comunque al condizionamento dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei più rilevanti e remunerativi appalti pubblici banditi dal Comune di Ardore.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato nell'Ordinanza del GIP, "secondo l'accusa, stringevano un accordo collusivo mirante, attraverso la fraudolenta predisposizione di offerte e/o attraverso rapporti di subappalto (lecito o illecito) dei lavori, all'imposizione esterna della scelta delle ditte destinate ad aggiudicarsi gli appalti o comunque ad eseguire di fatto i lavori sulla base della logica spartitoria dettata dagli equilibri mafiosi esistenti nel territorio di Ardore; attività illecita resa possibile dall'intervento intimidatorio e dallo spessore mafioso ...OMISSIS..., ...OMISSIS...".

Elargizione di contributi

Nell'ambito dell'attività di esame degli atti emessi dall'Amministrazione ...OMISSIS..., la verifica condotta sull'iter istruttorio posto in essere per l'attribuzio
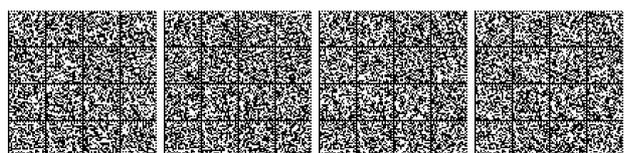
ne di contributi a sostegno di soggetti indigenti ha evidenziato un ricorso eccessivo – e spesso non giustificato – a tale istituto. Infatti, i contributi venivano elargiti (fino all'adozione del "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi a soggetti bisognosi" avvenuta con delibera di Consiglio del 23.03.2012, sulla base del "regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con deliberazione consiliare nr 10/91) secondo l'assoluta discrezionalità degli Amministratori, senza dar luogo ad alcun genere di attività istruttoria volta a verificare il requisito di indigenza, ovvero senza cioè richiedere che l'istanza venisse corredata da idonea documentazione attestante l'assenza o l'irrisorietà del reddito.

Ad aggravare il giudizio sul comportamento dell'amministrazione concorrono i rilievi secondo cui, in diversi casi, i beneficiari di tali contributi sono spesso ...OMISSIS..., che, peraltro, conducono, anche ufficialmente (secondo quanto riferito dal ...OMISSIS...), un tenore di vita quantomeno "dignitoso".

Dagli accertamenti effettuati, inoltre, si rileva che tra i soggetti beneficiari dei contributi rientra l'intera ...OMISSIS... nel comune di Ardore. Gli stessi, parenti tra loro, sono sottoposti in gran numero ...OMISSIS..., altri a ...OMISSIS... per procedimenti penali in corso per gravi reati. Allo stato, la maggioranza occupa abusivamente edifici pubblici, in particolare gli alloggi popolari dell'ATERP in corso di ultimazione e non ancora assegnati all'Ente.

Contributi ad associazioni

Tra le associazioni destinatarie di contributi offerti dal Comune di Ardore, viene segnalata ...OMISSIS... il cui presidente è ...OMISSIS..., in atto sottoposto alla misura dell'avviso orale del Questore, con pregiudizi di polizia per i reati di lesioni personali, resistenza a p.u., rapina, ingiuria, minaccia, appropriazione indebita, porto abusivo di armi e danneggiamento. ...OMISSIS... il predetto – in evidenti rapporti con esponenti della criminalità organizzata – veniva denunciato ...OMISSIS... per turbata

libertà degli incanti nell'ambito dell'operazione "...OMISSIS..." e successivamente rinviato a giudizio. Il predetto è stato ...OMISSIS... ed attualmente è – di fatto – il titolare, dell'impresa individuale intestata al ...OMISSIS...

Licenze commerciali

In merito agli accertamenti effettuati sulle richieste per l'esercizio di attività commerciali (vendita al dettaglio e commercio in genere), presentate presso l'Ente Comunale nell'arco di tempo sottoposto al vaglio, è stato evidenziato che l'Ente non ha provveduto ad espletare l'istruttoria prevista ex lege. Infatti, la prassi riscontrata prevede che la "concessione" delle autorizzazioni comunali avvenga automaticamente con la mera presentazione dell'istanza o della DIA da parte dell'interessato, mentre il Comune si limita solamente ad acquisire l'istanza al protocollo.

Dalla disamina delle istanze presentate, sulla base dei controlli svolti dagli ...OMISSIS..., sono emersi due soggetti (...OMISSIS... e ...OMISSIS...) che, in virtù delle sentenze di condanna risultanti dal Casellario Giudiziale, non avrebbero avuto titolo al possesso di autorizzazioni comunali per il commercio.

Licenza per la somministrazione di alimenti e bevande

La Commissione d'indagine ha fornito informazioni di interesse anche con riguardo alla licenza commerciale rilasciata a ...OMISSIS..., per il quale, il ...OMISSIS... ha fornito le seguenti informazioni (...OMISSIS...): ...OMISSIS..., risulta essere persona di pessima condotta morale e civile, con numerosi pregiudizi penali. Lo stesso risulta essere titolare fin dall'anno 2002 di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande con esercizio pubblico ...OMISSIS... in Ardore Superiore, nonché richiedente, ...OMISSIS..., di una forma di commercio ...OMISSIS... che il Comune di Ardore, come di consueto, ha acquisito al protocollo (...OMISSIS...) senza svolgere alcun tipo di istruttoria.
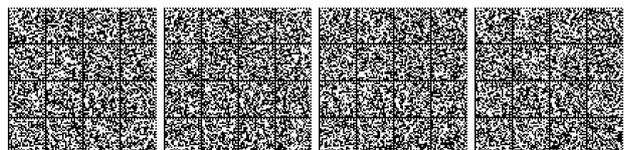
In merito si evidenzia che l'Ente comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 64 D. Lgs. 59/2010 e 9 L. 287/1991, è tenuto ad eseguire i necessari accertamenti per verificare la sussistenza dei prescritti requisiti soggettivi, nonché effettuare la prevista comunicazione al Prefetto in ordine alla sussistenza di ostatività di legge per lo svolgimento dell'attività in questione, ma soprattutto è tenuto a vigilare sulla persistenza dei requisiti in capo ai titolari delle licenze di commercio.

Nel caso di specie, nonostante successivamente alla concessione delle licenza per ...OMISSIS..., sia intervenuta una sentenza di condanna per reato ostativo al mantenimento del possesso della licenza, il Comune di Ardore non ha provveduto a far cessare l'attività in parola.

Settore area tecnica

Il ...OMISSIS... ha raccolto diversi elementi circa l'esistenza di un vero e proprio cartello di imprese creato al fine di accaparrarsi la quasi totalità degli affidamenti di lavori pubblici mediante la commissione di reati quali la turbata libertà degli incanti e l'illecita concorrenza mediante violenza, con la tacita connivenza dei responsabili dell'ufficio tecnico del Comune. Gli accertamenti sono stati posti alla base dell'Operazione ...OMISSIS...

Affidamento di lavori, beni e servizi in economia

Attraverso gli accertamenti documentali eseguiti, si è riscontrata un'inadeguatezza organizzativa e gestionale relativa all'attività di acquisizione di beni e servizi ed all'affidamento di lavori in economia, tale da pregiudicare il rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza in tale settore.

Per l'acquisizione di beni e servizi in economia il regolamento comunale vigente (approvato con delibera consiliare n. 3 del 28.01.2004) prevede, in particolare (art. 7), lo svolgimento di idonea indagine di mercato nei confronti di un congruo numero di imprese idonee.

Tale principio viene praticamente svuotato di efficacia dalle previsioni successive che lasciano ampio spazio alla discrezionalità del responsabile di settore, consentendo per l'acquisizione di beni e servizi in economia di importo inferiore a 8.000 euro (ipotesi più ricorrenti), la possibilità di procedere anche con l'affidamento diretto ad una sola ditta.

Analoghe osservazioni sono state formulate per le modalità di affidamento dei lavori disciplinate dall'art. 15 del citato regolamento, che prescrive che per gli affidamenti fino a 8.000 euro va svolta una ricerca informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi rilasciata dal responsabile dell'area tecnica del Comune. Per gli affidamenti con soglia superiore agli 8.000 euro, la gara informale va esperita acquisendo "almeno 15 offerte". L'inciso successivo conferisce tuttavia al responsabile di settore il potere di effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta, al ricorrere di non meglio precisati "eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento".

Il controllo sulle determinazioni adottate dal ...OMISSIS... ha evidenziato, in particolare nel caso di manutenzione ...OMISSIS..., l'adozione del sistema di affidamento diretto in economia del servizio e della fornitura del materiale occorrente, quasi sempre a favore delle stesse ditte. Nel dettaglio: su ...OMISSIS... lavori di riparazione ...OMISSIS..., assegnati nel periodo di interesse - nella totalità dei casi mediante affidamento diretto - ...OMISSIS... (cioè più di un terzo) sono stati attribuiti alla ditta individuale del ...OMISSIS... ed 1 alla ditta ...OMISSIS...

Anche nella disamina delle determine del settore dei Lavori pubblici si è riscontrato il ricorso, pressoché sistematico, all'affidamento diretto non preceduto da alcuna indagine di mercato.

Peraltro, è stato ulteriormente messo in luce come lo stesso controllo sugli atti di determinazione ha evidenziato il mancato ricorso all'utilizzo delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi sulla base di con-

venzioni CONSIP, salvo che in rarissime occasioni, nonché il mancato utilizzo dei parametri convenzionali di qualità e di prezzo.

Ulteriore anomalia si è riscontrata per quanto concerne l'obbligo di acquisire la certificazione (per ogni singolo pagamento superiore a € 10.000,00), nei confronti di Equitalia S.p.a. in merito all'assenza di inadempimenti contributivi da parte del creditore. Il ...OMISSIS... del Comune, con propria nota del ...OMISSIS..., ha dichiarato: "stante il grave periodo di crisi economica che il Paese sta attraversando, onde velocizzare il pagamento alla ditta preposta, la verifica presso Equitalia veniva effettuata telefonicamente" (!).

Indagini sulle ditte affidatarie dirette di lavori e servizi in economia

La Commissione ha ritenuto opportuno effettuare delle verifiche sugli organigrammi delle ditte abitualmente affidatarie di lavori e servizi in economia.

In merito, l'attività svolta dalla ...OMISSIS... ha rilevato la presenza di numerosi pregiudizi penali e di polizia nei confronti di numerose ditte destinatarie di incarichi e affidamenti da parte del Comune.

Fra queste, oltre quelle già menzionate intestate a ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., si menziona:

Impresa individuale di ...OMISSIS...:

...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina (RC) ...OMISSIS...[28] e ...OMISSIS...[29], entrambi arrestati nell'operazione ...OMISSIS... condotta dal ...OMISSIS..., relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con a capo il boss ...OMISSIS... Inoltre si fa pre-

[28] ...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina, precedenti per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e furto.

[29] ...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina, precedenti per *detenzione di sostanze stupefacenti* ...OMISSIS..., guida senza patente, ricettazione, violazione norme edilizie e inosservanza degli obblighi dell'istruzione elementare.

sente che la ditta ...OMISSIS... in precedenza era di proprietà ...OMISSIS... e ceduta ai fratelli ...OMISSIS...[30] e ...OMISSIS...[31] (...OMISSIS...) ...OMISSIS...

È doveroso precisare che in passato ...OMISSIS..., sopra meglio generalizzato, ha ricoperto la carica di ...OMISSIS... dell'Impresa ...OMISSIS... e nonostante attualmente non ricopra più tale incarico continuano ad emergere dubbi sulla sua influenza.

Infatti, come comunicato ...OMISSIS..., durante l'esecuzione in subappalto dei lavori ...OMISSIS..., venivano notati sul cantiere oltre agli operai della ditta ...OMISSIS...

Inoltre, sempre dalla predetta informativa, risulta che ...OMISSIS... sono stati notati e controllati insieme nel comune ...OMISSIS... del luogo.

Nei confronti dell'Impresa ...OMISSIS... è stata emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, ...OMISSIS..., certificazione antimafia, ex art. 10 DPR 252/98, di contenuto interdittivo.

Perplessità ha altresì suscitato l'analisi della documentazione relativa alla gara di affidamento ...OMISSIS..., da diversi anni appannaggio della ...OMISSIS..., il cui titolare risulta essere ...OMISSIS... per associazione a delinquere di stampo mafioso: per questa gara risultano presentate due sole offerte: ...OMISSIS...

Si segnala, infine, che alcune delle gare d'appalto analizzate dalla Commissione sono state affidate a ditte che risultano destinatarie di certificazione antimafia di carattere interdittivo:

Lavori di ...OMISSIS...

affidata alla ...OMISSIS..., nei confronti della quale è stata emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria certificazione antimafia di contenuto interdittivo ...OMISSIS...

---

[30] ...OMISSIS... nato a Ardore (RC) ...OMISSIS...
[31] ...OMISSIS..., residente ad Ardore Marina (RC) ...OMISSIS...

Lavori di ...OMISSIS...

...OMISSIS... È opportuno evidenziare che la Commissione d'accesso è venuta a conoscenza (...OMISSIS...) dell'affidamento in subappalto, per una parte (...OMISSIS...) alla ...OMISSIS... dei lavori in questione, ancorché la relativa documentazione non sia stata fornita dal Comune di Ardore.
Nei confronti della ...OMISSIS... è stata emessa ...OMISSIS..., dalla Prefettura di ...OMISSIS..., la certificazione antimafia interdittiva.

Raccolta R.S.U.

Dall'esame della relativa documentazione risulta che la raccolta dei rifiuti solidi urbani è ...OMISSIS... (ultima aggiudicazione a seguito di gara appalto) dalla ...OMISSIS..., mentre la raccolta differenziata, per la quale il Comune in diverse occasioni ha fornito i sacchetti, è ...OMISSIS...

Nell'estate 2011 il Comune di Ardore, a causa di numerose richieste di cittadini che lamentavano la scarsa raccolta dei rifiuti, ha emanato un verbale di inadempienza ...OMISSIS... e, successivamente, ha assegnato temporaneamente, con determina ...OMISSIS... sotto forma di affidamento diretto, ...OMISSIS..., la gestione del servizio raccolta dei rifiuti ...OMISSIS..., attiva nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, ...OMISSIS...[32].

[32] Operazione di polizia ...OMISSIS...., all'esito di complesse attività tecnico-investigative, ...OMISSIS..., congiuntamente a personale ...OMISSIS..., nell'ambito del procedimento penale ...OMISSIS..., davano esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari (arresti domiciliari) a carico di ...OMISSIS..., siccome ritenuti responsabili del reato p. e p. di cui agli artt. 81 cpv, 110 C.P., art. 260 D. Lgs. 152/06, perché in concorso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel risparmio del danaro dovuti per un corretto smaltimento del percolato, per la ricopertura e compattazione giornaliera dei rifiuti, nonché per le opere necessarie per una corretta manutenzione della discarica, con le seguenti operazioni illecite:
- utilizzando per l'abbancamento dei rifiuti aree non autorizzate, utilizzando per l'abbancamento di rifiuti aree senza previo isolamento dal terreno con apposita geomembrana;
- sversando il percolato prodotto dai rifiuti nel vallone Rambotta;
- abbancando rifiuti in quantità eccedenti ai limiti autorizzati;
- omettendo di provvedere alla copertura e compattazione giornaliera dei rifiuti;
- consentendo il conferimento di rifiuti non ammissibili in discarica;
- consentendo il conferimento di rifiuti di soggetti non autorizzati.
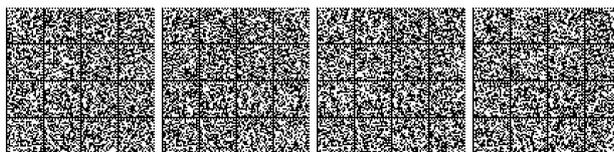
Nella circostanza si è fatto ricorso ad affidamento diretto, pur trattandosi di un appalto che, superando la soglia dei 40.000 euro, doveva essere affidato a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica. Nella fattispecie ...OMISSIS... risulta avere emanato ...OMISSIS..., priva di qualsiasi riferimento normativo da cui possa emergere la contigibilità e l'urgenza della stessa, con la quale ha disposto di attivare ogni utile procedura d'urgenza per il reperimento di ditta idonea all'espletamento del servizio di raccolta e conferimento r.s.u.

...OMISSIS... risulta essere destinataria di certificazione antimafia interdittiva emessa ...OMISSIS... della Prefettura di Reggio Calabria, confermato dal T.A.R. di Reggio Calabria (ordinanza ...OMISSIS...).

Assegnazione alloggi popolari

Rilevata la sussistenza di alcuni esposti anonimi, la Commissione ha ritenuto opportuno vagliare la situazione relativa all'assegnazione degli alloggi popolari presenti sul territorio comunale di Ardore. Sono stati quindi esaminati ...OMISSIS..., dalla cui disamina si è potuto accertare che otto alloggi sono stati assegnati con decreti provvisori ...OMISSIS..., fra cui il seguente:

Alloggio popolare ...OMISSIS...
assegnato per disagiate condizioni familiari con provvedimento del ...OMISSIS... (con il quale contestualmente revocava l'assegnazione a ...OMISSIS... per mancata comunicazione dell'intenzione di occupare l'alloggio entro i 15 gg concessigli) a favore di ...OMISSIS... nel Comune di Ardore, personaggio con notevoli precedenti penali per traffico internazionale di sostanze stupefacenti (...OMISSIS...) ed inserito nelle n'drine ...OMISSIS.... ...OMISSIS..., dipendente comunale e assegnatario di altro alloggio popolare ...OMISSIS...

Contestualmente all'esecuzione del provvedimento de quo, il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione G.I.P. - disponeva il sequestro preventivo della discarica ...OMISSIS..., nominando quale custode amministratore della predetta discarica, l'Ufficio del Commissario per l'emergenza dei rifiuti in Calabria, mentre, quale custode amministratore della società ...OMISSIS...

Inoltre è ...OMISSIS..., all'epoca dell'assegnazione, il quale è coniugato con ...OMISSIS...

Il nucleo familiare occupa tutt'ora l'alloggio.

Polizia Municipale

Il Comune di Ardore non ha nessuna unità in organico presso il Comando di Polizia Municipale in quanto ...OMISSIS... Di conseguenza l'Amministrazione ha proceduto all'assunzione part-time di ...OMISSIS...[33], già impiegato con la qualifica di vigile urbano presso il ...OMISSIS....

Non risulta tuttavia che sia stato effettuato alcun tipo di controllo in materia di edilizia, urbanistica e circolazione stradale, con evidente compromissione dell'efficacia dell'azione della polizia municipale e, dunque, dell'attività di contrasto all'illegalità sul territorio[34].

Bilancio, contabilità e tributi

. Il Consiglio Comunale ha approvato la gestione complessiva di bilancio dell'anno 2011 con un risultato positivo di amministrazione pari a € 39.003,59, con ciò lasciando presumere una situazione finanziaria dell'Ente in equilibrio, anzi con un consistente avanzo di amministrazione a garanzia degli equilibri di bilancio.

Da una più puntuale verifica dei documenti contabili, dai relativi allegati e dalla relazione al rendiconto dell'esercizio 2011, redatto dall'Organo di revisione alla data del 31/12/2011, risultano inestinte anticipazioni di cassa per € 229.849,20, per cui l'avanzo di amministrazione (saldo di cassa) che risulta dalle scritture è -di fatto- un avanzo meramente teorico e non effettivo.

Dalle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2011, è stato piuttosto evidenziato il mancato rispetto dell'equilibrio economico determinato dal raffronto tra

[33] ...OMISSIS...
[34] ...OMISSIS... hanno riferito che il ...OMISSIS..., denunciava che ...OMISSIS...
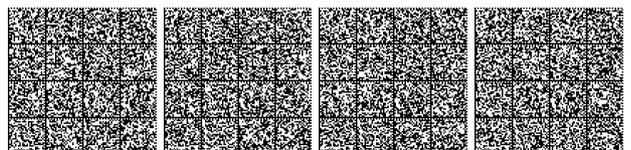
le entrate correnti e le spese correnti, maggiorate della quota capitale dei mutui in estinzione. Tale dato è stato determinato in particolare dalla correzione avvenuta a fine esercizio delle entrate per trasferimenti al Titolo II dell'Entrate, ove è stato erroneamente riportato il trasferimento per rimborso ICI ex rurale (tale dato era già confluito e contabilizzato nel totale dei trasferimenti).

Le riscossioni relative ai diversi Titoli sono peggiorate rispetto ai residui dell'esercizio 2010 per via delle minori riscossioni nel corso dell'anno 2011 rispetto all'accertamento di competenza. Tra questi il credito per RSU con una riscossione di € 109.531,42 rispetto ad accertamenti per € 417.304,01; la riscossione nel Servizio idrico integrato con un accertamento pari a € 427.902,40 ed una riscossione di € 344.008,21 e con un aumento della riscossione per crediti ICI pari a € 685.786,88 a fine anno 2011, mentre al termine dell'anno 2010 risultavano residui per € 630.943,51.

Con riferimento alla quantificazione della riscossione per i tributi relativi alla TARSU ed al canone del servizio idrico, il ...OMISSIS... non risulta che abbia provveduto a quantificare le riscossioni relative ai tributi di cui sopra, rinviando ad un diretto accertamento presso Equitalia. Per quanto concerne i tributi minori e cioè Tosap, Servizio Affissioni, I.C.P. il Comune non provvede all'emissione né di ruolo bonario né coattivo per il pagamento della relativa imposizione. Ciò dimostra che in effetti l'Ente, per alcuni tributi, non è a conoscenza di quanto riscosso o spettante, né provvede ad emettere i relativi ruoli di competenza.

Il Comune, al 31/12/2011 non aveva peraltro definito l'inventario e le immobilizzazioni non risultavano riportate nello stesso; non esistono, infine, procedure contabili idonee ad aggiornare l'effettiva consistenza del patrimonio.

In conclusione è stato sottolineato il risultato negativo della gestione di competenza ed il mancato rispetto dell'equilibrio economico.

Conclusioni

Le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere gravemente compromessa la capacità amministrativa e gestionale della ...OMISSIS..., condizionata dalla presenza della criminalità organizzata, sia per la presenza di soggetti all'interno della stessa Amministrazione comunque collegati ad ambienti criminali, sia per le ordinarie attività gestionali dell'Ente, con particolare riferimento all'affidamento dei lavori pubblici.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Ardore è stato peraltro effettuato in sede di riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 28 marzo 2013, alla presenza del Procuratore della Repubblica f. f., in occasione del quale è stato acquisito il concorde ed unanime parere dei partecipanti in ordine alla ricorrenza, per la fattispecie in esame, dei requisiti di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009 n. 94.

Si allega:

- relazione della Commissione d'accesso (1 copia cartacea) consegnata a questa Prefettura in data 7 marzo 2013.

IL PREFETTO
(Riscitelli)

13A05995

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 luglio 2013.

Modificazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sul Fondo europeo per i Rifugiati, Azione 1, Annualità 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
« FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008 - 2013»

Vista la decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale autorità responsabile per il Fondo rifugiati ed il direttore centrale *pro-tempore* è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della decisione 2007/573/CE;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del programma pluriennale 2008-2013;

Vista la decisione C(2012) 1203 del 27 febbraio 2012 di approvazione del programma annuale 2012;

Considerato che il succitato programma annuale 2012 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Visto il decreto prot. n. 5730 del 7 agosto 2012 di ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati relativo all'azione 1 del programma annuale 2012, che impegna € 1.000.000,00 (di cui € 100.000,00 richiesti al soggetto proponente/beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato);

Visto il decreto prot. n. 5738 del 7 agosto 2012 con il quale viene adottato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull'azione 1 del programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati;

Visto il decreto prot. n. 7889 del 6 novembre 2012 di nomina della commissione tecnica di valutazione;

Visto il verbale della commissione tecnica di valutazione del 19 marzo 2013 contenente la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi;

Visto il decreto prot. n. 3190 del 10 aprile 2013 di approvazione della predetta graduatoria;

Considerate le attività di controllo e verifica ex art. 4.3 dell'avviso del 7 agosto 2012, da cui è emersa la potenziale presenza di condizioni ostative alla partecipazione e al finanziamento delle proposte progettuali presentate dalle cooperative «Consorzio Connecting People», «Il Nodo» e «Kairos» con riferimento, in particolare, alla violazione del divieto di partecipazione plurima/contestuale previsto all'art. 3 dell'avviso e sanzionato con l'inammissibilità ex art. 10 dell'avviso medesimo;

Considerate le richieste di chiarimenti presentate dall'amministrazione con nota prot. n. 3478 del 19 aprile 2013 e le relative controdeduzioni delle citate cooperative;

Vista la nota prot. n. 4379 del 22 maggio 2013 con la quale è avviato il procedimento in via di autotutela ex art. 7 e seguenti, legge n. 241/1990 per l'annullamento del citato decreto prot. n. 3190 del 10 aprile 2013 di approvazione della graduatoria e del verbale della commissione tecnica del 19 marzo 2013, limitatamente alla sezione relativa alla valutazione delle proposte progettuali presentate dalle citate cooperative;

Visto il decreto prot. n. 1721 del 24 giugno 2013 - 52 FER che dispone l'annullamento d'ufficio, in via di autotutela, ex art. 21-*nonies*, legge n. 241/1990, del citato decreto del 10 aprile 2013 e del verbale della commissione tecnica del 19 marzo 2013, relativamente alla suindicata sezione;

Vista l'accertata inammissibilità delle proposte progettuali PROG-102615 presentata dal «Consorzio Connecting People» e PROG-102576 presentata dalla cooperativa «Il Nodo» e la conferma dell'inammissibilità della proposta progettuale PROG-102586 presentata dalla cooperativa «Consorzio Kairos», anche in violazione dell'art. 3 dell'avviso del 7 agosto 2012;

Vista la proposta progettuale PROG-102590 utilmente presentata in qualità di capofila dal soggetto «Organizzazione per la ricreazione sociale Società cooperativa sociale» che, a seguito del citato decreto prot. n. 1721 del 24 giugno 2013 - 52 FER risulta essere ammissibile e finanziabile;

Decreta:

La modificazione della graduatoria, con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento, delle proposte progettuali presentate a valere sull'azione 1 del programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati, già approvata con decreto prot. n. 3190 del 10 aprile 2013, e costituente parte integrante del presente decreto.

La modificazione dell'elenco delle proposte inammissibili e dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento di cui al citato decreto del 10 aprile 2013, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sono allo stesso allegate.

La nuova graduatoria viene pubblicata sul sito internet di riferimento dell'Autorità Responsabile - Ministero dell'interno www.interno.it, alla Sezione Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i rifugiati - e dell'Autorità Delegata - Servizio Centrale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, www.serviziocentrale.it

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2013

L'autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A06031

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 2013.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, per il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Catania in data 14 giugno 2013, prot. n. 8569/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'ufficio del giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza del personale in servizio nei giorni 15, 20, 21 e 22 maggio 2013;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo nei giorni 15, 20, 21 e 22 maggio 2013 per assenza del personale in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

13A06032

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2013.

Attuazione della direttiva 2013/5/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di iscrivere il piriproxifene come principio attivo nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2013/5/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, che ha iscritto il piriproxifene come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
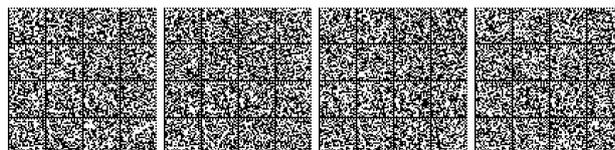
Considerato che la data di iscrizione del piriproxifene, per il tipo di prodotto 18, “insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi”, è il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l’immissione sul mercato dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il piriproxifene, per il tipo di prodotto 18, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell’adozione della direttiva 2013/5/UE, è possibile che prodotti contenenti il piriproxifene come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/5/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il piriproxifene è il 31 gennaio 2017;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l’esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti il piriproxifene già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell’immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015;

Considerato che dopo il 31 gennaio 2017 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il piriproxifene rientranti nella categoria dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei“Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi” e che contengono come unica sostanza attiva il piriproxifene non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti il piriproxifene impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e in particolare l’art. 35;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2013/5/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, il piriproxifene è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell’«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all’allegato I, della direttiva 98/8/CE.

2. Nell’allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2013/5/UE ha iscritto la sostanza piriproxifene nell’allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2015, l’immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18 insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, di cui all’allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo piriproxifene come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il piriproxifene come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2015 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l’autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
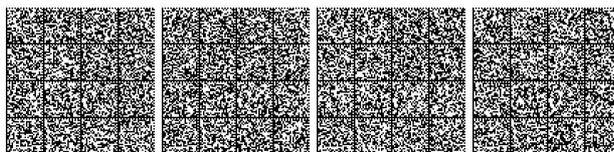
3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2017, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 luglio 2015 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2016;

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, contenenti come unico principio attivo il piriproxifene.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi" e contenenti come principio attivo unicamente il piriproxifene, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2015, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2015, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2015 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2016.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2017, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 aprile 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 215
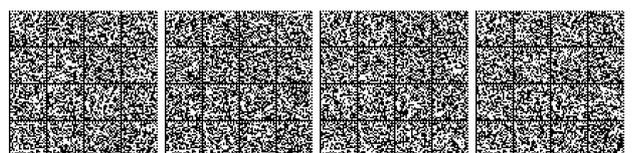
ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"62	piriproxifene	4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere Numero CE: 429-800-1 Numero CAS: 95737-68-1	970 g/kg	1o febbraio 2015	31 gennaio 2017	31 gennaio 2025	18	Nell'ambito della valutazione a livello unionale non sono stati considerati tutti gli usi e gli scenari di esposizione. Sono stati esclusi taluni usi e scenari di esposizione, come l'uso da parte di non professionisti. Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Per i prodotti contenenti piriproxifene che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano subordinate alle seguenti condizioni: 1) i prodotti autorizzati per uso professionale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) i prodotti non sono autorizzati per l'uso diretto nelle acque superficiali, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili; 3) i prodotti destinati a essere utilizzati negli impianti di trattamento dei rifiuti sono soggetti ad adeguate misure di riduzione del rischio al fine di evitare di contaminare la zona esterna all'impianto di trattamento dei rifiuti.»

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio valutato. (**) Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all'ultimo dei suoi principi attivi iscritto nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma. (***) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

13A05811

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2013.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Bosco Eliceo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo con sede legale in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC "Bosco Eliceo";

Considerato che la DOC "Bosco Eliceo" è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 17 del d.lgs. 61/2010 per la DOC "Bosco Eliceo". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. 49950/2013, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Bosco Eliceo";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al precedente comma 1 del citato art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Bosco Eliceo", nei confronti dei soli associati;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo con sede legale in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 per la DOC "Bosco Eliceo", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione "Bosco Eliceo".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela vini DOC Bosco Eliceo non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Bosco Eliceo, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05809

DECRETO 27 giugno 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Carciofo spinoso di Sardegna DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Carciofo spinoso di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/12 del Consiglio del 2 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 94 della Commissione del 03 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 30 del 04 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP con sede legale in Loc. Lu Monti – 07039 - Valledoria (SS), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico Agenzia regionale per lo Sviluppo in agricoltura Laore, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP, con sede legale in Loc. Lu Monti – 07039 - Valledoria (SS), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna" registrata con Regolamento (UE) n. 94 della Commissione del 03 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 30 del 4 febbraio 2011.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna".

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
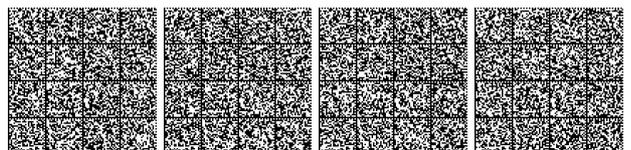
Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna" appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, (così come modificata dal decreto del 12 luglio 2012) recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05810

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sorgente società cooperativa agricola», in Serrenti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 dicembre 2012, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 13 dicembre 2012, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Sorgente Società Cooperativa Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 8 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 5 marzo 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 27 maggio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sorgente Società Cooperativa Agricola», con sede in Serrenti (Cagliari) (codice fiscale 01517900922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari, via Figari n. 7/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06005

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Doria Viaggi società cooperativa», in Valledoria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 12 ottobre 2011 contentente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «Doria Viaggi Società Cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 16 maggio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Doria Viaggi Società Cooperativa», con sede in Valledoria (Sassari) (codice fiscale 02169170905) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Melchiorre, nato a Sassari il 9 ottobre 1967, ivi domiciliato in viale Umberto n. 90.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06006

DECRETO 25 giugno 2013.

Scioglimento di 236 società cooperative aventi sede nella regione Toscana.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 24 aprile 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 236 società cooperative aventi sede nella regione Toscana e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

TOSCANA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	AR	136943	04/02/2003	25/03/2003		ALTO CASENTINESE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	STIA	AR	'01756970511
2	AR	130391	19/12/2000	10/11/2000		ARCOBALENO 2000 - PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS -	AREZZO	AR	'01670150513
3	AR	131883	25/05/2001	05/07/2001	2001	BREAD & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEVARCHI	AR	'01694430511
4	AR	127057	11/09/1999	09/01/1999	2004	COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI LUNA SOC . COOP. A R.L.	AREZZO	AR	'01627670514
5	AR	129718	09/08/2000	18/04/2000		EUROPA SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	AR	'01656030515
6	AR	133244	31/12/2001	12/03/2001		GENIO'S PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTE SAN SAVINO	AR	'01710140516
7	AR	129443	21/07/2000	02/09/2000	2001	GEOS 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MONTERCHI	AR	'01646560514
8	AR	132239	07/11/2001	19/06/2001		NOI STESSI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BIBBIENA	AR	'01697390514
9	AR	79434	19/02/1996	04/01/1982	2005	P.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA	AREZZO	AR	'00966590515
10	AR	127012	26/10/1999	13/09/1999	2004	RAIN - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AREZZO	AR	'01629320514
11	AR	106182	19/02/1996	07/04/1926		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA GIOVANNI RICCI A RESPONSA	POPPI	AR	' '
12	AR	144035	19/10/2005	10/05/2005	2006	TAB PER FOIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	FOIANO DELLA CHIANA	AR	'01855430516
13	FI	536706	03/10/2003	02/10/2003		A.C.E.S. INTERNATIONAL S.C.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'05305440488
14	FI	521422	19/04/2001	23/03/2001	2001	AFRICAN'S MODE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	FI	'05122670481
15	FI	519819	03/06/2001	31/01/2001	2006	ANDROMEDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	EMPOLI	FI	'05105820483
16	FI	515979	10/12/2000	07/11/2000	2006	ASSEMBLER 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERTALDO	FI	'05059020486
17	FI	587136		25/09/2003		ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPI BISENZIO	FI	'04058160658
18	FI	558344	12/06/2005	17/11/2005		AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	SIGNA	FI	'05583850481
19	FI	518221	02/12/2001	21/12/2000	2006	AZIMUT - SOCIETA' COOPERATIVA	BORGO SAN LORENZO	FI	'05094090486
20	FI	565212	25/09/2006	09/12/2006		BEST WINE SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05669260480
21	FI	367181	19/02/1996	15/06/1984	2004	CASA FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SCANDICCI	FI	'03510670486
22	FI	545880	13/07/2004	14/04/2004		CASAMANCE DEVELOPPEMENT SOCIETA' COOPERATIVA	EMPOLI	FI	'05423670487
23	FI	487191	04/10/1997	12/12/1996	2001	COEFIR S.C.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'04780830487
24	FI	488078	17/04/1997	19/02/1997	2003	COLORI DEL VERDE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LASTRA A SIGNA	FI	'04800880488
25	FI	545224	04/09/2004	25/03/2004		COOPERATIVA AGRICOLA LE GINESTRE SOC. COOP.	SCANDICCI	FI	'05417280483
26	FI	455786	19/02/1996	30/07/1993	2001	COOPERATIVA EDILIZIA SAMBUCA VAL DI PESA - SOCIETA' COOPERATIVA	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	'04495120489
27	FI	558995	01/11/2006	22/12/2005	2006	COOPERATIVA MULTISERVICE SCRL	SCANDICCI	FI	'05595040485
28	FI	554059	05/09/2005	28/04/2005	2006	COOPERATIVA SOCIALE MORGANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN FORMA ABBREVIATA M	EMPOLI	FI	'05537450487
29	FI	509545	02/08/2000	10/12/1999	2003	COTRAS S.C.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'05007630485
30	FI	569296	19/04/2007	17/06/2004	2006	DOMOTICA 1 - SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FUCECCHIO	FI	'01131890525

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
31	FI	545457	23/04/2004	04/08/2004	2005	EMMEDIESSE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'05421500488
32	FI	476888	10/10/1996	06/12/1996		EURCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE EURCOOP S.C.R.L.	FIRENZE	FI	'04748830488
33	FI	528346	03/06/2002	31/01/2002		EUROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'05198800483
34	FI	533719	11/07/2002	11/05/2001	2004	EUROLABOR SOCIETA' COOPERATIVA	SCANDICCI	FI	'02561890548
35	FI	539941	22/08/2003	23/07/2003	2006	EUROSERVICE SOCIETA COOPERATIVA	CAMPI BISENZIO	FI	'05344200489
36	FI	515173	19/09/2000	03/01/2000	2003	FREETIME SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIGLINE VALDARNO	FI	'05030700487
37	FI	495598	21/04/1998	01/08/1998		GIGLIO COOPERATIVA A R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	'02223240488
38	FI	501526	13/01/1999	11/10/1998	2001	HIGHLANDER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'04928140484
39	FI	561667	20/04/2006	14/01/2005		IL BARCHINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'01551430471
40	FI	521821	05/04/2001	04/06/2001	2001	L' OASI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	FI	'05125680487
41	FI	279961	19/02/1996	12/01/1978		LA CAPANNA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE A RE-SPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'01558260483
42	FI	533109	10/08/2002	13/09/2002		LA FONTANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'05257170489
43	FI	521674	27/04/2001	28/03/2001	2001	LOGISTICA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPI BISENZIO	FI	'02329840488
44	FI	226779	19/02/1996	15/04/1970	2006	L'ORDINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	FI	'80001710484
45	FI	507792	25/11/1999	30/07/1999	2005	NEW COOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'02269480485
46	FI	525295	31/10/2001	10/12/2001	2001	NEWPOINT - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDICCI	FI	'05162330483
47	FI	539331	23/09/2003	19/06/2003		NOVACASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'05335600481
48	FI	474216	08/08/1996	16/01/1996	2001	NUOVA MONTELUPO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE	FI	'04712330481
49	FI	552989	31/03/2005	03/10/2005	2006	OPERA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05521240480
50	FI	304255	19/02/1996	22/10/1980	2003	ORTIMINO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELFIORENTINO	FI	'01791340480
51	FI	514052	07/12/2000	03/10/2000		PIESSEPI 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARBERINO DI MUGELLO	FI	'05028930484
52	FI	508408	12/06/1999	21/09/1999	2001	PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILTA' LIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'04998100483
53	FI	541406	13/11/2003	30/10/2003	2006	PROGETTO & LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05362520487
54	FI	522611	18/06/2001	05/06/2001	2003	ROMIU - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZUOLA	FI	'05134600484
55	FI	554050	08/03/2005	04/05/2005		SALAM SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA SALAM SOC.COOP.	FIRENZE	FI	'94124460489
56	FI	515809	29/09/2000	20/01/2000	2003	SIMAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	RUFINA	FI	'02290250485
57	FI	225920	19/02/1996	22/02/1970	2001	SOC.*COOPERATIVA EDIFICATRICE*I MORI	LASTRA A SIGNA	FI	'01181870484
58	FI	543655	18/02/2004	29/01/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE E NON SOLO	FIRENZE	FI	'05393160485
59	FI	558798	01/05/2006	14/12/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA GRUPPO SE.PIM	FIRENZE	FI	'05589750487
60	FI	517371	12/11/2000	25/09/2000	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI FIDUCIARI ASSOCIATI A RESPONSABILITALIMITATA	SESTO FIORENTINO	FI	'05072690489

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
61	FI	502052	03/01/1999	23/11/1998		SPUNKBUBBLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'04929220483
62	FI	556831	10/03/2005	09/12/2005	2005	STELLA ROSSA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05566390489
63	FI	519481	27/02/2001	23/01/2001	2001	SUMMIT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	FIRENZE	FI	'02324500483
64	FI	567129	14/12/2006	12/05/2006		TALAMUS CONSORZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA - SOCIETA' CONSORTILE COO	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	'05691760481
65	FI	562553	19/05/2006	28/04/2006	2006	TOSCANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05639730489
66	FI	540402	26/09/2003	09/08/2003	2005	TOSCANINI SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	'05351240485
67	FI	398920	19/02/1996	14/04/1987	2001	UNIONE*PICCOLI AUTOTRASPORTATORI TOSCANI - SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMI	FIRENZE	FI	'03894440480
68	FI	507016	10/01/1999	04/12/1999		VALLE FIORITA COOPERATIVA SOCIALE	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	'04969370487
69	FI	530620	06/11/2002	05/07/2002	2005	VIRTUS ITALICA - SOCIETA' COOPERATIVA	CALENZANO	FI	'05225690485
70	FI	533967	20/11/2002	28/10/2002	2004	ZEUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. BBREVIABILE IN ZEUS SERVICE SCRL	CAMPI BISENZIO	FI	'05266070480
71	GR	112653	23/10/2003	25/09/2003	2004	CEBAG SERVICE S.C. A R.L.	GROSSETO	GR	'01305990531
72	GR	72610	19/02/1996	28/10/1986	2001	COOPERATIVA LAVORO - SERVIZI MARITTIMI E NAUTICA DA DIPORTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	MONTE ARGENTARIO	GR	'00889530531
73	GR	116691	18/07/2005	07/12/2005	2005	IL MONDO DEL LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA	GROSSETO	GR	'01353560533
74	GR	115555	02/04/2005	01/12/2005		IL POGGIO DEGLI ULIVI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MASSA MARITTIMA	GR	'01341370532
75	GR	105141	05/09/2000	14/02/2000	2006	LA CASTAGNOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTE ARGENTARIO	GR	'01213090531
76	GR	118406	27/04/2006	04/11/2006		LA MAREMMANA SOCIETA' COOPERATIVA	MANCIANO	GR	'01373280534
77	LI	119345	08/07/2000	23/06/2000		ARCIPELAGO TOSCANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	PORTOFERRAIO	LI	'01334620497
78	LI	119498	09/12/2000	27/06/2000	2003	COOPERATIVA EDILIZIA LA COLLINA DI MONTENERO	LIVORNO	LI	'01334110499
79	LI	90174	19/02/1996	15/03/1990		COOPERATIVA EDILIZIA U.I.L. - CASA	LIVORNO	LI	'00983470493
80	LI	127811	10/02/2003	06/04/2003	2005	COOPERATIVA EUROPA	LIVORNO	LI	'01436320491
81	LI	50024	19/02/1996	20/06/1973	2001	COOPERATIVA FACCHINAGGIO E TRASPORTI LE SORGENTI	LIVORNO	LI	'00169250495
82	LI	31057	19/02/1996	16/08/1962	2006	COOPERATIVA FACCHINI LABRONICI	LIVORNO	LI	'00156210494
83	LI	94062	19/02/1996	12/09/1991		COOPERATIVA UCM SOC.COOP. A.RL	LIVORNO	LI	'02469820373
84	LI	129093	02/03/2004	28/01/2004	2006	COOPIMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	LIVORNO	LI	'01454250497
85	LI	59001	19/02/1996	24/05/1978	2003	EDILCASA SOC.COOP. R.L.	LIVORNO	LI	'00368730495
86	LI	130935	24/09/2004	01/11/2001	2005	EDILTUSCANIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIO MARINA	LI	'02173290608
87	LI	125669	17/10/2002	17/09/2002		ERGON PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIVORNO	LI	'01411270497
88	LI	133961	10/10/2005	29/09/2005	2005	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	COLLESALVETTI	LI	'01510360496
89	LI	103066	19/02/1996	25/09/1995	2004	IL FRANTOIO SOC. COOP. A RL.	LIVORNO	LI	'01161940497
90	LI	93385	19/02/1996	16/10/1991		LA CARAVELLA SOCIETA COOPERATIVA A RL	LIVORNO	LI	'01032580498
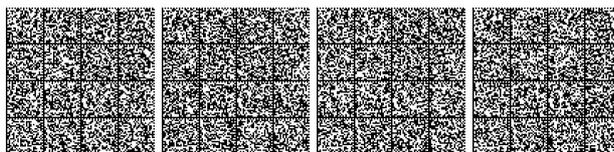
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
91	LI	122067	07/11/2001	21/06/2001		LA MINIERA DEL FUTURO - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIO NELL'ELBA	LI	'01369480494
92	LI	49490	19/02/1996	14/03/1973	2003	LA SFINGE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LIVORNO	LI	'00319650495
93	LI	127807	15/07/2003	06/12/2003	2003	LIFEGUARD & CO. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	'01436770497
94	LI	120949	30/04/2003	23/10/2000		NUOVA SPERANZA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTOFERRAIO	LI	'02008280592
95	LI	81501	19/02/1996	16/02/1987		PENTA TRANSPORT SOC. COOP. A R.L.	LIVORNO	LI	'00862430493
96	LI	127563	06/10/2003	05/12/2003		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AETHALIA	LIVORNO	LI	'01433720495
97	LI	133437	13/07/2005	30/06/2005		TROOLS GRANDI IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	LIVORNO	LI	'01504610492
98	LI	124860	30/06/2004	03/08/2002	2003	W.W.W.WOMEN. WORLD. WORK. SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	'01393530496
99	LU	188642	08/09/2005	29/07/2005	2005	A.P.O. - SOCIETA' COOPERATIVA	CAPANNORI	LU	'02003090467
100	LU	176045	13/02/2002	16/01/2002		ANTENNA 6 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	LU	'01848930465
101	LU	130641	19/02/1996	30/11/1987	2003	ARTIGLIO DUE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIAREGGIO	LU	'01278370463
102	LU	178434	21/10/2002	10/08/2001	2003	C.L. COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA	ALTOPASCIO	LU	'02810300612
103	LU	168768	02/01/2000	12/10/1999	2004	COOP GRA-TO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	'01752080463
104	LU	192747	23/10/2006	13/10/2006		COOPERATIVA PETRODET	BORGO A MOZZANO	LU	'02050840467
105	LU	183335	03/03/2004	13/02/2004	2005	COOPERATIVA PILART A.R.L.	BORGO A MOZZANO	LU	'01939620462
106	LU	176371	03/12/2002	21/02/2002	2004	COOPERATIVA TOSCANA PAVIMENTISTI PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	LU	'01855290464
107	LU	177217	23/05/2002	15/05/2002		COOPERNET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'01866050469
108	LU	187094	15/03/2005	24/02/2005	2005	DIA ET ALA - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECARLO	LU	'01983790468
109	LU	160580	26/05/1997	12/03/1991	2001	EDIL ETRURIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIETRASANTA	LU	'01364550515
110	LU	187234	29/03/2005	03/04/2005	2006	EDILCASA SOCIETA' COOPERATIVA	ALTOPASCIO	LU	'01985210465
111	LU	177514	24/06/2002	06/06/2002	2005	EDILNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	CAMAIORE	LU	'01868630466
112	LU	186042	27/12/2004	13/12/2004	2006	EDILVERONICA SOCIETA' COOPERATIVA	ALTOPASCIO	LU	'01971450463
113	LU	175139	31/01/2005		2004	EUROPA 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ALTOPASCIO	LU	'02811460613
114	LU	161409	22/08/1997	23/06/1997	2003	FUTURA SERVICE S.C. A R.L.	LUCCA	LU	'01656280466
115	LU	187015	03/09/2005	28/02/2005		GIRARSOLI SOCIETA' COOPERATIVA	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	'01985180460
116	LU	138579	19/02/1996	09/03/1990	2005	ICARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LUCCA	LU	'01392750467
117	LU	185847	12/02/2004	15/11/2004		IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'01968600468
118	LU	176503	13/03/2002	20/02/2002		IL GIRASOLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STAZZEMA	LU	'01856550460
119	LU	161854	24/10/1997	08/05/1997	2001	INSIEME COOPERATIVA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'01661520468
120	LU	191678	06/09/2006	31/05/2006		JOB SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BAGNI DI LUCCA	LU	'02038750465
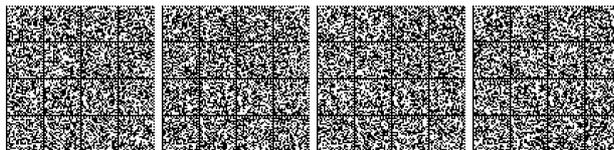
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
121	LU	177041	05/06/2002	16/04/2002	2005	LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA	MASSAROSA	LU	'01862800461
122	LU	132301	19/02/1996	18/07/1988	2004	LA FOCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAREGGINE	LU	'01309470464
123	LU	178351	14/10/2002	18/09/2002		LA NUOVA VETTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE	VILLA COLLEMANDINA	LU	'01877040467
124	LU	172251	26/01/2001	12/07/2000	2001	LA TIRRENICA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	SERAVEZZA	LU	'01797810460
125	LU	177755	18/07/2002	07/09/2002	2005	LA VERSILIESE GESTIONI ALBERGHIERE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	PIETRASANTA	LU	'01871680466
126	LU	122761	19/02/1996	08/09/1985	2003	L'AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIAREGGIO	LU	'01166560464
127	LU	177538	27/06/2002	25/05/2002		LE FOLLIE DEL BANQUETING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIAZZA AL SERCHIO	LU	'01867340463
128	LU	178724	25/11/2002	29/10/2002		LE TAMERICI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'01882160466
129	LU	180865	06/06/2003	21/05/2003	2003	MANILA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CHE POTRA' PIU' BREVEMENTE	LUCCA	LU	'01909140467
130	LU	189311	11/07/2005	25/10/2005	2006	MULTIMECC ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	'02009960465
131	LU	186407	24/01/2005	13/01/2005	2006	NICO - SOCIETA' COOPERATIVA	ALTOPASCIO	LU	'01976190460
132	LU	185267	10/01/2004	22/09/2004		ORTO PIU' SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'01962730469
133	LU	171944	01/10/2001	11/03/2000	2006	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA BARGA	BARGA	LU	'01794240463
134	LU	193130	12/07/2006	23/11/2006		PROGETTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'02054400466
135	LU	190697	13/03/2006	03/03/2006		SAN CRISPINO - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECARLO	LU	'02027770466
136	LU	170215	15/06/2000	14/04/2000		SERRA & VEZZA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERAVEZZA	LU	'01773170467
137	LU	182431	29/12/2003	20/12/2003		SERVIZI GENERALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRASANTA	LU	'01928020468
138	LU	92872	19/02/1996	28/04/1965	2001	SOC. COOP. EDILIZIA LA PINA A R.L.	VIAREGGIO	LU	'00340140466
139	LU	178410	22/10/2002	10/02/2002		SOC. COOP. VALFREDDANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'01878400462
140	LU	93785	19/02/1996	03/04/1978	2001	SOCIETA' COOPERATIVA LA PIZZORNA A RL	BORGO A MOZZANO	LU	'00428730469
141	LU	92726	19/02/1996	19/02/1975	2004	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI ELBANA PIOMBINESE A R.L. INTERPESCA	VIAREGGIO	LU	'00283850493
142	LU	123039	19/02/1996	10/08/1985	2006	SOLIDARIETA' E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCCA	LU	'01179130461
143	LU	166393	19/04/1999	03/11/1999	2006	SPAZIO MUSICA SOCIETA' COOPERATIVA	VIAREGGIO	LU	'01723840466
144	LU	168284	20/12/1999	11/04/1999		TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA:TERZO MILLENNI	CAPANNORI	LU	'01748290465
145	LU	191544	26/05/2006	05/03/2006		TRE ELLE SOCIETA' COOPERATIVA	LUCCA	LU	'02035650460
146	LU	172398	21/02/2001	16/01/2001	2003	VERSILPOL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	PIETRASANTA	LU	'01806940464
147	LU	181381	08/07/2003	30/07/2003		VIAREGGIO CALCIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIAREGGIO	LU	'01915550469
148	LU	161101	25/07/1997	13/05/1997	2004	YARD-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA: YA.SER. S.C.R.L.	VIAREGGIO	LU	'01653480465
149	MS	109230	28/05/2002	18/04/2002		APUANA SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01052700455
150	MS	107800	16/07/2001	07/03/1996	2001	ARIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01614070462

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
151	MS	113540	18/11/2004	11/03/2004	2006	B.C.L. SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AULLA	MS	'01105740458
152	MS	110588	31/03/2003	24/02/2003	2005	B.F.P. - SOCIETA' COOPERATIVA	MASSA	MS	'01070210453
153	MS	107894	08/03/2001	13/07/2001	2004	C.I.S.E. SOCIETA' COOPERATIVA	CARRARA	MS	'01037450457
154	MS	111559	16/10/2003	15/09/2003		C.L.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO LUNIGIANA A R.L.	AULLA	MS	'01081090456
155	MS	104402	09/01/1999	26/07/1999	2001	CARRARA - LOGISTICA E SERVIZI PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00715840450
156	MS	111980	23/02/2004		2003	CEMENTISTI E CARPENTIERI PARTENOPEI SOC. COOP. A R.L.	MASSA	MS	'01265960557
157	MS	87526	19/02/1996	20/01/1989	2004	CONFIDINVEST - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00527220453
158	MS	116566	22/06/2006	06/08/2006		COOP. IDEA BENESSERE	LICCIANA NARDI	MS	'01143300455
159	MS	101503	11/11/1997	22/09/1997		COOPERATIVA IL TRABACCOLO SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00679570457
160	MS	113668	21/12/2004	12/09/2004		COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - ONLUS 3B	CARRARA	MS	'01107350454
161	MS	111877	16/12/2003	21/11/2003		DELFINO AMICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01084710456
162	MS	111293	08/06/2003	07/01/2003		EDIL LUNIGIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILA' LIMITATA	MULAZZO	MS	'01078020458
163	MS	109010	15/05/2002	18/03/2002	2004	EUROMONDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01051060455
164	MS	114625	06/08/2005	20/05/2005		EUROSERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	'01120120454
165	MS	113057	15/07/2004	07/02/2004		FALCON COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01100130457
166	MS	116157	04/07/2006	03/09/2006		FONTANA MORA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	PODENZANA	MS	'01137380455
167	MS	103322	25/01/1999	23/11/1998		IL PENSATORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA	MS	'00701320459
168	MS	99660	02/04/1997	17/12/1996	2001	IL PODALIRIO - SOC. COOP. A.C.L.I. SOCIALE A R. L. -	MASSA	MS	'00659810451
169	MS	113945	02/08/2005	24/01/2005		IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	'01111580450
170	MS	88279	19/02/1996	19/06/1989	2003	ISTITUTO PROVINCIALE PER L'EDUCAZIONE COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAB	MASSA	MS	'00283620458
171	MS	112350	03/08/2004	03/01/2004	2005	L'ALBA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MASSA	MS	'01092210457
172	MS	106800	18/01/2001	19/12/2000	2003	NUOVA COR-FAL ARTE DEL LEGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	MASSA	MS	'01022850455
173	MS	113199	25/08/2004	08/05/2004	2004	NUOVA LUNAE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LICCIANA NARDI	MS	'01102020458
174	MS	114181	22/03/2005	03/07/2005		ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARRARA	MS	'01114930454
175	MS	109305	31/05/2002	18/07/2001		PAPILLON COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SO	CARRARA	MS	'01125830115
176	MS	111083	07/04/2003	14/05/2003		PHOENIX - AGRICOLTURA AMBIENTE FORESTAZIONE ED ECOLOGIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RES	AULLA	MS	'01075310456
177	MS	109460	07/12/2002	06/11/2002	2003	PROGRESSO LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01056560459
178	MS	79810	19/02/1996	30/12/1983	2006	PU.MA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'00431880459
179	MS	108413	01/09/2002	15/11/2001		RENOX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'01042740454
180	MS	106743	15/01/2001	13/12/2000	2001	RIVIERA BLU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA	MS	'01022860454

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
181	MS	110440	03/12/2003	21/01/2003	2003	SARA SERVIZI E MANUTENZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01068570454
182	MS	116688	21/07/2006	07/05/2006		SEBASTIAN COOP SOCIETA' COOPERATIVA	CARRARA	MS	'01144880455
183	MS	86189	19/02/1996	22/01/1988	2001	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA	MS	'00508120458
184	MS	112610	21/04/2004	04/08/2004		STAR SOCIETA' COOPERATIVA	MASSA	MS	'01095110456
185	MS	110169	21/01/2003	01/07/2003	2003	STELO- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA	MS	'01065390450
186	MS	107262	20/03/2001	03/05/2001		STRUTTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARRARA	MS	'01030110454
187	MS	104585	22/10/1999	29/07/1999		UNION COOP. SOC. COOP. A R.L.	CARRARA	MS	'00716110457
188	PI	152000	07/06/2005	15/06/2005	2006	AGRIM - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BUTI	PI	'01751660505
189	PI	152812	20/10/2005	02/09/1999		C.M.R. SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MINIATO	PI	'01917810598
190	PI	9349	19/02/1996	09/11/1907	2006	COOP EDIFICATRICE DI ABITAZIONI POPOLARI	PISA	PI	'80000230500
191	PI	2884	19/02/1996	21/03/1948		COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO S.SEBASTIANO	SANTA MARIA A MONTE	PI	'00112720503
192	PI	156796	24/11/2006	11/07/2006		COOPERATIVA SOCIALE DOMUS	FAUGLIA	PI	'01810210508
193	PI	140127	22/01/2002	12/12/2001		EUROAZZURRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMATA	PONTEDERA	PI	'01605340502
194	PI	141794	19/07/2002	06/03/2002	2003	IL PICCHIO VERDE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	'01624170500
195	PI	156019	09/07/2006	08/02/2006	2006	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOLTERRA	PI	'01800700500
196	PI	158652	05/08/2007	07/10/2001		LA NUOVA GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISA	PI	'02209250980
197	PI	116612	19/02/1996	10/05/1995		LA VELA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FAUGLIA	PI	'01341370508
198	PI	152239	29/07/2005	07/12/2005		LE FORMICHE AZZURRE - SOCIETA' COOPERATIVA	PECCIOLI	PI	'01753940509
199	PI	142842	14/11/2002	10/09/2002		MEDITECH SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTEDERA	PI	'01636190504
200	PI	139906	01/02/2002	12/04/2001	2004	PINOCCHI E LUCIGNOLI COOPERATIVA SOCIALE	SAN GIULIANO TERME	PI	'01601400508
201	PI	105279	19/02/1996	18/03/1991	2004	PISA INFISSI SOCIETA' COOPERATIVA A RSPONSABILITA' LIMITATA	PISA	PI	'01175530508
202	PI	99995	19/02/1996	21/12/1988	2003	PRIMIDEA FORMAZIONE E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONSACCO	PI	'01099030502
203	PI	151524	20/05/2005	29/04/2005	2005	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CALCI	PI	'01747880506
204	PI	142845	20/11/2002	14/10/2002		RALMOTORS SOCIETA' COOPERATIVA	VOLTERRA	PI	'01635870502
205	PI	158653	05/08/2007	04/11/2002		REZZATO COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	PISA	PI	'02293340986
206	PI	156760	21/11/2006	31/10/2006		SGM SOCIETA' COOPERATIVA	PISA	PI	'01809720509
207	PI	153484	28/12/2005	12/05/2005		SOCIETA' COOPERATIVA TERANGA	PISA	PI	'01768410506
208	PO	482178	20/01/2003	13/12/2002		ALL WORK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	PO	'01908460973
209	PO	474781	29/05/2000	20/03/2000		C.B.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRATO	PO	'01826650978
210	PO	489033	16/03/2005	03/03/2005		CASSIOPEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PRATO	PO	'01982340976

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
211	PO	471747	04/06/1999	22/02/1999	2001	CLIMAX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VAIANO	PO	'01793440973
212	PO	481824	16/12/2002	04/07/2000		COOPERATIVA 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	MONTEMURLO	PO	'01399140472
213	PO	492533	03/09/2006	20/02/2006	2006	COOPERATIVA EDILE FLORENTIA - SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02018440970
214	PO	475091	07/04/2000	06/01/2000	2001	EUROCOOP SERVICE SOC. COOP. A R.L.	PRATO	PO	'01832440976
215	PO	494764	11/02/2006	26/10/2006	2006	GAIA - SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02040910974
216	PO	479817	17/04/2002	18/01/2002	2005	JENNY SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'01883090977
217	PO	491512	01/02/2006	14/12/2005	2006	KUBIELA SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02007130970
218	PO	474788	23/05/2000	23/02/2000	2000	NADIR S.C. SOCIALE A R.L.	PRATO	PO	'92054230484
219	PO	352474	19/02/1996	02/04/1983	2001	QUADRIFOGLIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO	PO	'03338790482
220	PO	494956	12/05/2006	23/10/2006	2006	TOSCANIA SOCIETA' COOPERATIVA	PRATO	PO	'02041160975
221	PT	163137	07/05/2006	06/01/2006		BACK STAGES - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECATINI-TERME	PT	'01598320479
222	PT	152145	21/08/2002	27/05/2002	2003	CENTRO LAVAGGIO FIORDALISO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA'LIMITATA-C.L.F	QUARRATA	PT	'01467030472
223	PT	41354	19/02/1996	11/08/1955		COOPERATIVA AGRICOLA PER LA DIFESA FITOPATOLOGICA	PESCIA	PT	' '
224	PT	146662	13/07/2000	04/07/2000	2006	COOPERATIVA EDILE VALDINIEVOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	PESCIA	PT	'01399130473
225	PT	146138	18/05/2000	28/02/2000	2005	FUORI ORARIO PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE FUORI O	PISTOIA	PT	'01395840471
226	PT	147099	25/09/2000	31/07/2000	2005	LA METIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUARRATA	PT	'01408210472
227	PT	153525	02/04/2003	04/12/2001	2003	MASTER GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISTOIA	PT	'01819830462
228	PT	156152	02/11/2004	15/01/2004		NESTI TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	'01514690476
229	PT	40365	19/02/1996	28/03/1955		RES NOVA	MONSUMMANO TERME	PT	' '
230	PT	148710	04/04/2001	27/02/2001	2003	SPEEDY PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	MONSUMMANO TERME	PT	'01426320477
231	PT	152118	31/07/2002	29/05/2002		TUSCA NET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISTOIA	PT	'01467010474
232	PT	146896	09/01/2000	05/03/2000	2006	WALTER CAFE' SOCIETA' COOPERATIVA	PISTOIA	PT	'01401850472
233	SI	122120	25/02/2004	02/10/2004		COOPERATIVA VILLA ROSSELLA - SOC. COOP. A R.L.	CHIANCIANO TERME	SI	'01121670523
234	SI	58580	19/02/1996	17/03/1971		LA PIRAMIDE - SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SIENA	SI	'80008890529
235	SI	124722	04/12/2005	04/04/2005		RENATA SOCIETA' COOPERATIVA	SIENA	SI	'01154090524
236	SI	126078	29/12/2005	21/12/2005		TIPOGRAFIA BOCCACCI - SOCIETA' COOPERATIVA	SIENA	SI	'01170460529

13A06025
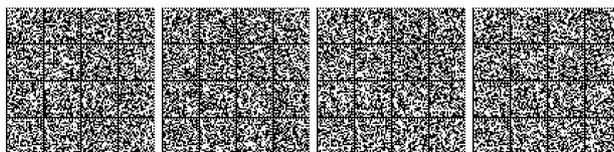
DECRETO 25 giugno 2013.

Scioglimento di 415 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 26 aprile 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 415 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

SARDEGNA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	CA	225831	15/04/2003	04/03/2003	2006	ACQUACHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02812590921
2	CA	204104	18/05/1999	26/04/1999	2005	AICO FLOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA SAN PIETRO	CA	'02504490927
3	CA	153267	19/02/1996	15/06/1990	2005	ALBATROS FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CAGLIARI	CA	'01962580922
4	CA	202101	22/01/1999	18/11/1998	2001	ALFA 3.000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CALASETTA	CA	'02468280926
5	CA	231462	17/05/2004	28/04/2004		AMICO ELETTRONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - O AMICO ELETTRONE SOC. COOP. A	VILLACIDRO	CA	'02891160927
6	CA	208690	23/03/2000	24/01/2000	2004	AMISTADE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE A RESPONSABILITA' LIMITATA FORMA ABB	CAGLIARI	CA	'02559880923
7	CA	193302	01/05/1998	13/11/1997		ARIES - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	CA	'02395480920
8	CA	146877	19/02/1996	21/12/1988		ARTIGIANI CONSORZIATI PER SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA *AR.CO.S. A.R.L.	CAGLIARI	CA	'01857270928
9	CA	213287	30/01/2001	22/01/2001		ASOC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02638120929
10	CA	208585	20/03/2000	23/02/2000	2001	AURA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02568290924
11	CA	213425	15/02/2001	17/11/2000	2003	AUTOTRASPORTI SPAZIO SARDEGNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02624370926
12	CA	212059	11/10/2000	27/09/2000		C.A.L. 3 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CAPOTERRA	CA	'02613610928
13	CA	138965	19/02/1996	02/05/1987		C.A.S. COOPERATIVA AGRICOLA SILIQUA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *C.A.S. SOC. COO	SILIQUA	CA	'01700960923
14	CA	163006	19/02/1996	25/03/1993		C.C.G. COOPERATIVA COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' CON DENOMINAZION	SANT'ANTIOCO	CA	'02114870922
15	CA	238948	12/01/2005	11/11/2005	2005	C6 - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02998830927
16	CA	208896	04/05/2000	02/10/2000	2001	CESPUGLIO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02564190920
17	CA	212588	18/12/2000	12/11/2000		CLEAN STAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02627710920
18	CA	134433	19/02/1996	18/02/1986	2001	CO.V.P COOPERATIVA VITTORIO PISPISA-SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA.	CARBONIA	CA	'01621970928
19	CA	192544	28/10/1997	29/09/1997		COMPOL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02388340925
20	CA	126593	19/02/1996	27/01/1984	2005	COMUNIONE TORRE DEI CORSARI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARBUS	CA	'01456890928
21	CA	123653	19/02/1996	07/08/1983	2001	CON.PAO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'01380660926
22	CA	207623	02/04/2000	18/11/1999	2001	CONSORZIO ARTI MESTIERI IMPRESE QUARTU SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02544910926
23	CA	128137	19/02/1996	06/07/1984		CONSORZIO REGIONALE ALLEVATORI SARDI SOC. COOP. A.R.L. *CORAS COOP. A.R.L.	CAGLIARI	CA	'92012910920
24	CA	227453	26/08/2003	30/07/2003	2003	COOP UP INFORMATICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02832300921
25	CA	212488	12/07/2000	20/10/2000	2001	COOP. AZZURRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'02619950922
26	CA	177233	19/02/1996	24/06/1967		COOP. EDILIZIA LA TORRE SOOC. COOP. A.R.L.	IGLESIAS	CA	'01917650929
27	CA	207145	30/12/1999	18/11/1999	2001	COOP. GENERAL SERVICE AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02549870927
28	CA	230293	15/03/2004	26/02/2004	2004	COOP. TECNIC SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	PULA	CA	'02878080924
29	CA	205062	23/07/1999	14/05/1999	2005	COOPERATIVA AGRICOLA IL SOLE A R.L.	CAGLIARI	CA	'02509450926
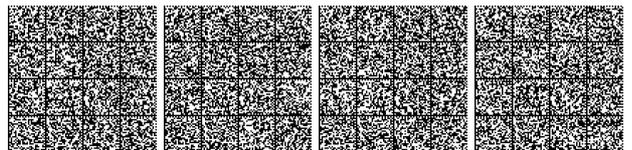
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
30	CA	130592	19/02/1996	21/02/1985	2000	COOPERATIVA AGRICOLA SAN GREGORIO SARDARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SARDARA	CA	'01552240929
31	CA	151943	19/02/1996	03/12/1990		COOPERATIVA ARSELLAI KARALIS 90 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'01943900926
32	CA	58185	19/02/1996	03/01/1964	2004	COOPERATIVA DI CONSUMO-SANT'ANTIOCO-SOCIETA'COOPE ATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	SANT'ANTIOCO	CA	'00134870922
33	CA	160299	19/02/1996	06/02/1992		COOPERATIVA FUTURA A R.L.	SINNAI	CA	'02068830922
34	CA	166168	19/02/1996	14/03/1994		COOPERATIVA GIOVANILE INSULA A R.L	SANT'ANTIOCO	CA	'02171140920
35	CA	170876	19/02/1996	07/05/1995	2003	COOPERATIVA LINASIA SOC.COOP. A.R.L.	IGLESIAS	CA	'02251340929
36	CA	205730	21/09/1999	06/08/1999	2003	COOPERATIVA PESCA SUB SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	CA	'02513170924
37	CA	234004	12/03/2004	23/11/2004	2006	COOPERATIVA SARDA TECNOFONDI	SANT'ANNA ARRESI	CA	'02928330923
38	CA	205874	24/09/1999	21/07/1999		COOPERATIVA SERVIZI H. VILLASOR - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLASOR	CA	'02555120928
39	CA	214126	20/03/2001	03/06/2001		COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SU PAPERI	QUARTUCCIU	CA	'02650660927
40	CA	216809	25/09/2001	09/06/2001	2006	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA E DI PROMOZIONE DOMUSNOVESE ONLUS IN SIGLA C.S.I.P.D. COOPERATIVA	DOMUSNOVAS	CA	'02687810925
41	CA	222219	08/09/2002	08/01/2002	2003	COOPERATIVA SOCIALE PASTORI SEGARIU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SEGARIU	CA	'02758960922
42	CA	216409	22/08/2001	27/07/2001	2003	COOPERATIVA TRASPORTI TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02682620923
43	CA	166638	19/02/1996	22/03/1994	2003	COSTA DEL SUD SOC. COOP. A R.L.	TEULADA	CA	'02188420927
44	CA	238152	27/09/2005	15/09/2005		COSTRUZIONI NAVALI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA C.N.CA. SOCIETA' COOPERATIVA	PULA	CA	'02988170920
45	CA	244491	21/12/2006	13/12/2006		CULTUR COOP SOCIETA' COOPERATIVA	TRATALIAS	CA	'03073230926
46	CA	201485	19/11/1998	20/10/1998	2004	D.W.M. COLOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	ASSEMINI	CA	'02459460925
47	CA	224412	02/04/2003	30/01/2003	2004	DANI OASI SOCIETA' COOPERATIVA	SINNAI	CA	'02790830927
48	CA	133544	19/02/1996	12/06/1985	2003	DANZA IPOTESI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CAGLIARI	CA	'01595300920
49	CA	199433	14/05/1998	21/04/1998	2003	DEEP BLUE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SINNAI	CA	'02431290929
50	CA	206912	16/12/1999	11/05/1999		DESIGN 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02543430926
51	CA	198846	04/03/1998	26/02/1998		DOMUSARTE 477 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARLOFORTE	CA	'02423470927
52	CA	236750	30/05/2005	19/05/2005		E.B.C. SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02969910922
53	CA	212629	21/12/2000	11/08/2000	2001	EAGLES - GUARDIANERIA CUSTODIA E VIGILANZA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	SELARGIUS	CA	'02620600920
54	CA	242761	08/01/2006	17/07/2006	2006	EARTH MOVING SOCIETA' COOPERATIVA	SANLURI	CA	'03049850922
55	CA	232893	09/10/2004	09/06/2004	2004	EDILFEDE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02912430929
56	CA	219664	03/11/2002	03/01/2002		EL SUEÐO QUE QUIERO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	IGLESIAS	CA	'02728050929
57	CA	218939	02/11/2002	25/01/2002	2003	EMPORIO RISTORANTE GASTRONOMIA ANTICHE TRADIZIONI DI GONI PICCOLASOCIETA' COOPERATIVA CON DENO	GONI	CA	'02719240927
58	CA	241136	13/04/2006	15/03/2006		EURO ITTICA SARDA SOCIETA' COOPERATIVA	VILLACIDRO	CA	'03030300929

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
59	CA	226028	05/08/2003	04/07/2003	2003	EURO ITTICA SOCIETA' COOPERATIVA	VILLACIDRO	CA	'02814750929
60	CA	215663	20/06/2001	16/05/2001	2006	EUROBEACH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02672550924
61	CA	204432	06/11/1999	05/10/1999	2003	EUROMETAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	CARBONIA	CA	'02507720924
62	CA	190991	08/06/1997	05/09/1997	2001	EUROSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02368260929
63	CA	242202	20/06/2006	30/05/2006		FANTASY SOCIETA' COOPERATIVA	ASSEMINI	CA	'03044050924
64	CA	213752	20/02/2001	02/09/2001	2003	FET-WORLD SOCIETA' COOPERATIVA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA FET-WORLD SOC. COOP. .	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02645050929
65	CA	226837	30/06/2003	06/12/2003	2003	FREE WORK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'02825780923
66	CA	208337	03/06/2000	02/08/2000	2001	FUTURE TEAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02566090920
67	CA	203429	29/03/1999	03/01/1999	2001	G.S. & M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAPOTERRA	CA	'02489090924
68	CA	234883	02/07/2005	30/12/2004	2006	G.S.I. SERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLACIDRO	CA	'02942070927
69	CA	124867	19/02/1996	22/10/1983		GE.SER.COOP. GESTIONE SERVIZI COOPERATIVI-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOTERRA	CA	'01398340925
70	CA	228976	15/12/2003	28/11/2003		GECOSAR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02854660921
71	CA	214845	24/04/2001	04/11/2001	2005	GEOCOP SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02660400926
72	CA	207008	20/12/1999	23/11/1999	2006	GESTI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANTIOCO	CA	'02544710920
73	CA	163007	19/02/1996	03/12/1993	2003	HOLIDAY SARDINIA SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02116250925
74	CA	211786	31/10/2000	07/12/2000		I PIRATI PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02606490924
75	CA	230963	13/04/2004	30/03/2004	2006	IBC ITALIA NEW SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02887060925
76	CA	230961	13/04/2004	30/03/2004		IL COMPASSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02886050927
77	CA	172244	04/11/1996	02/01/1996	2001	IL FALCO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARLOFORTE	CA	'02290940929
78	CA	161099	19/02/1996	26/08/1992	2003	IL FENICOTTERO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02084700927
79	CA	227297	30/07/2003	21/07/2003		IL GABBIANO SARDO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TEULADA	CA	'02831520925
80	CA	225195	13/03/2003	03/06/2003		IL NOSTRO SOGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02802190922
81	CA	235286	24/02/2005	02/09/2005		IL RIFUGIO SOCIETA' COOPERATIVA	IGLESIAS	CA	'02949970921
82	CA	209674	26/05/2000	13/01/2000		INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	CA	'02555280920
83	CA	233512	29/10/2004	14/10/2004		IRON B&C SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IGLESIAS	CA	'02922540923
84	CA	221591	18/07/2002	06/11/2002		KAVO' CLUB PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02751520921
85	CA	243232	25/09/2006	15/09/2006	2006	KONESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GONNESA	CA	'03057010922
86	CA	243564	19/10/2006	10/11/2006		L.D.D. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'03061820928
87	CA	188441	05/02/1997	27/01/1997	2003	LA MADDALENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBRE	CAPOTERRA	CA	'02350900920

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
88	CA	198577	04/02/1998	16/01/1998	2001	LA PROGRESSIVA PICC. SOC. COOP. A R.L.	USSARAMANNA	CA	'02425670920
89	CA	212698	23/01/2001	09/11/2000	2003	LA RINNOVA TIR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANLURI	CA	'02628590925
90	CA	169356	19/02/1996	20/03/1995	2004	LA ROSA DEI VENTI - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02234890925
91	CA	227514	21/08/2003	28/07/2003		LABOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02833710920
92	CA	225042	03/10/2003	20/02/2003	2004	L'ALTRO MONDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARLOFORTE	CA	'02800070928
93	CA	128063	19/02/1996	08/08/1984	2005	L'ALVEARE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SIURGUS DONIGALA	CA	'01478990920
94	CA	236874	06/07/2005	19/05/2005		L'ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02972410928
95	CA	210778	08/03/2000	28/06/2000	2003	LAVORAZIONE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. FORMA ABBREVIATA LAVORAZIONE E SER	SAN GAVINO MONREALE	CA	'02603250925
96	CA	244471	18/12/2006	14/12/2006		L'ELEFANTINO SOCIETA COOPERATIVA	DECIMOMANNU	CA	'03073070926
97	CA	236020	04/11/2005	22/03/2005		LENT CAR SOCIETA' COOPERATIVA	ASSEMINI	CA	'02960900922
98	CA	156744	19/02/1996	18/03/1991	2004	L'OASI - COOPERATIVA SOCIALE .	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02015960921
99	CA	234085	12/09/2004	26/11/2004		M.M.L. SOCIETA' COOPERATIVA	MASAINAS	CA	'02931180927
100	CA	172006	19/02/1996	01/08/1996		MADE SATELLITE E TV - SOC. COOPERTIVA A R.L.	CARBONIA	CA	'02278500927
101	CA	225888	17/04/2003	15/04/2003		MAMY'S PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARACALAGONIS	CA	'02813450927
102	CA	172022	19/02/1996	18/01/1996	2001	MARE PULITO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02285830929
103	CA	160567	19/02/1996	25/06/1992		MATZANNI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VALLERMOSA	CA	'02072540921
104	CA	225357	24/03/2003	03/10/2003	2005	MAY MASK - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02804020929
105	CA	193498	20/01/1998	20/11/1997	2001	MEDIA QUATTRO SOCIETA' COOPERATIVA A R L - DENOMINAZIONE ABBREVIATA ME.QU. SOC. COOP. A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02402170928
106	CA	223966	16/01/2003	20/12/2002		METRO POL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02781310921
107	CA	199704	06/05/1998	27/04/1998		MISTEL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONSERRATO	CA	'02430870929
108	CA	104202	19/02/1996	22/06/1981	2005	MONASTIR UNO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MONASTIR	CA	'01128760921
109	CA	105825	19/02/1996	19/10/1982	2000	MONTI SANTU COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'01305040923
110	CA	217838	12/05/2001	29/10/2001		NESOS - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02698690928
111	CA	213378	02/02/2001	29/11/2000		NET RUNNER - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02642400929
112	CA	202473	02/08/1999	01/11/1999	2004	NOVA GRANITI SOCIETA' COOPERATIVA	GONNESA	CA	'02479350924
113	CA	222671	30/09/2002	23/09/2002	2006	NUOVA CARNOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CAGLIARI	CA	'02764900920
114	CA	217632	16/11/2001	23/10/2001	2003	NUOVA COOPERATIVA CASEARIA DEL GERREI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN NICOLO' GERREI	CA	'02696390927
115	CA	231536	20/05/2004	05/07/2004		NUOVA EURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONSERRATO	CA	'02893290920
116	CA	244604	01/05/2007	21/12/2006		NUOVA FRONTIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARBONIA	CA	'03074350921
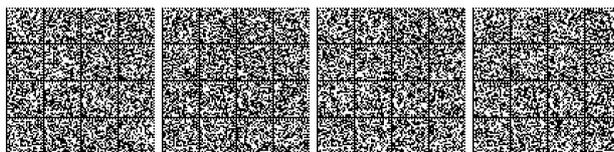
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
117	CA	211573	17/10/2000	28/07/2000		NUOVA ISOLA PICCOLA SOC. COOP. A R.L. O.N.L.U.S.	VILLACIDRO	CA	'02603600921
118	CA	228649	24/11/2003	30/10/2003		NUOVA MINIERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IGLESIAS	CA	'02848720922
119	CA	160167	19/02/1996	05/07/1992	2003	NUOVA SERVICE '92 SOCIETA' COOPERATIVA	SANLURI	CA	'02067230926
120	CA	193304	01/08/1998	13/11/1997		NUTRIMAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	CA	'02395520923
121	CA	231731	06/03/2004	24/05/2004	2006	OLIA SPECIOSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASTIADAS	CA	'02896390925
122	CA	242595	17/07/2006	28/06/2006	2006	ORTICOLA O.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA	FURTEI	CA	'03048400927
123	CA	219013	13/02/2002	30/01/2002		OSMANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINAZIONE ABBREVIATA OSMAI	SELARGIUS	CA	'02719780922
124	CA	242671	24/07/2006	07/11/2006	2006	OVI SOCIETA' COOPERATIVA	UTA	CA	'03049300928
125	CA	241426	05/03/2006	04/10/2006		PESCATORI FARCI - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'03034130926
126	CA	224574	13/02/2003	02/06/2003	2005	PESCATORI GEPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02793030921
127	CA	227199	22/07/2003	07/04/2003	2004	PESCATORI RAIS - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02828460929
128	CA	221363	07/11/2002	28/05/2002	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA DINAMICA	SANT'ANTIOCO	CA	'02746830922
129	CA	225311	25/03/2003	03/12/2003	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NASCA 2000 A R.L.	CARLOFORTE	CA	'02805340920
130	CA	243547	18/10/2006	10/11/2006	2006	PRO.PELLET SOCIETA' COOPERATIVA	UTA	CA	'03061810929
131	CA	162562	19/02/1996	02/05/1993		PRODUTTORI CARNE SARDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *PRO.CA.SA SOC. COOP	CAGLIARI	CA	'02108520921
132	CA	192686	11/10/1997	24/09/1997	2003	PROGETTO TRENTA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTUCCIU	CA	'02387810928
133	CA	208814	17/04/2000	29/02/2000	2005	PUNTA ZAVORRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SARROCH	CA	'02573950926
134	CA	89333	19/02/1996	07/07/1976	2003	ROSSOBLU' SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'00533830923
135	CA	127256	19/02/1996	06/11/1984		SA COSTERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'01483980924
136	CA	242208	20/06/2006	06/12/2006	2006	SA FOGAIA SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANDREA FRIUS	CA	'03043890924
137	CA	225650	04/07/2003	13/03/2003		SAN BASILIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DECIMOPUTZU	CA	'02806850927
138	CA	144554	19/02/1996	03/09/1988	2006	SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CARBONIA	CA	'01802020923
139	CA	191265	08/05/1997	21/03/1997	2006	SAN GUGLIELMO S.C.R.L.	CAGLIARI	CA	'02362530921
140	CA	217041	10/09/2001	10/03/2001	2001	SAN LUCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02691730929
141	CA	203986	05/10/1999	15/04/1999	2001	SAN NICOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLAPUTZU	CA	'02501200923
142	CA	204113	07/12/1999	26/02/1999		SANDALYA OPEROSA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - LA QUALE, AI SOLI SCOPI	CAGLIARI	CA	'02489240925
143	CA	213882	27/02/2001	20/02/2001	2003	SARDEGNA AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02646990925
144	CA	209733	31/05/2000	05/04/2000	2003	SARDEGNA DREAM ISLAND PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02586820926
145	CA	216356	08/07/2001	31/07/2001		SARDEGNA MARE BLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02682710922
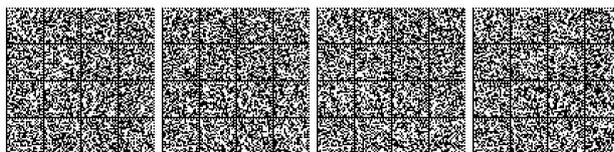
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
146	CA	151822	19/02/1996	27/09/1989	2005	SARDEGNA PULITA - SOCIETA' COOPERATIVA	ASSEMINI	CA	'01940350927 '
147	CA	136798	19/02/1996	06/10/1974		SARDEGNA TURISMO - CONSORZIO TRA OPERATORI TURISTICI DELLA SARDE-GNA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESP	CAGLIARI	CA	'00144650900 '
148	CA	243983	16/11/2006	11/10/2006		S'ARROSA PIONICA SOCIETA' COOPERATIVA	NUXIS	CA	'03067510929 '
149	CA	226269	27/05/2003	05/08/2003	2005	SEA RENT GLOBAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	SARROCH	CA	'02817830926 '
150	CA	238036	19/09/2005	09/09/2005		SERENETA' SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02986010920 '
151	CA	240070	16/02/2006	02/08/2006	2006	SERVIZI ELETTRICI EDILI SARDI - SOCIETA' COOPERATIVA NAZIONE ABBREVIATA S.E.E.S. SOC. CO	CARBONIA	CA	'03016520920 '
152	CA	20236	19/02/1996	15/02/1945		SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA CONSUMO APPROVIGIONAMENTO DIPENDENTIENTI SARDEGNA A R.L. DENOM	CAGLIARI	CA	'00143750925 '
153	CA	166704	19/02/1996	05/04/1994	2001	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI SA SCAFFA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02188820928 '
154	CA	170609	19/02/1996	31/07/1995	2005	SOCIETA' COOPERATIVA SARDEGNA LAVORA	VILLACIDRO	CA	'02255200921 '
155	CA	244483	19/12/2006	12/06/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL COLLE	CAGLIARI	CA	'03072930922 '
156	CA	240428	03/10/2006	22/02/2006		SOGNO E REALTA' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA OON DENOMINAZIONE ABBREVIATA SOC	CARBONIA	CA	'03021700921 '
157	CA	208683	04/03/2000	28/12/1999	2001	SOLO 5 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANLURI	CA	'02567980921 '
158	CA	146715	19/02/1996	15/12/1988	2004	SPORT GEST SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	CAGLIARI	CA	'01858090929 '
159	CA	100231	19/02/1996	02/01/1980	2002	SU FORRU NOU - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PULA	CA	'92001420923 '
160	CA	230967	13/04/2004	26/03/2004		SU GAMBERU ARRUBIU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02886040928 '
161	CA	229025	16/12/2003	12/04/2003		SU STRINTU SOCIETA' COOPERATIVA	PORTOSCUSO	CA	'02855970923 '
162	CA	135069	19/02/1996	15/04/1986		SULCIS COIBENTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GONNESA	CA	'01632370928 '
163	CA	227261	08/05/2003	21/07/2003		SUNFLOWER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	CAGLIARI	CA	'02830870925 '
164	CA	211967	11/07/2000	14/09/2000		T.N.G. IMPIANTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTUCCIU	CA	'02609560921 '
165	CA	134062	19/02/1996	14/11/1985		TECNO SERVIZI-SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	SANLURI	CA	'01625120926 '
166	CA	240362	03/06/2006	23/02/2006	2006	TECNOSAR - SOCIETA' COOPERATIVA	VILLASOR	CA	'03020810929 '
167	CA	170616	19/02/1996	14/07/1995		TERZO MILLENNIO SOC. COOP. A R.L.	PABILLONIS	CA	'02254680925 '
168	CA	210077	19/06/2000	05/11/2000		TEULADA 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TEULADA	CA	'02587060928 '
169	CA	242257	23/06/2006	06/05/2006	2006	TOUBA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'03043880925 '
170	CA	241872	29/05/2006	17/05/2006		TRANSILVANIA BEACH SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'03039210921 '
171	CA	217949	12/11/2001	26/11/2001	2003	TRASPORTI SPAZIO SARDEGNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02704080924 '
172	CA	198762	30/03/1998	19/02/1998	2001	TREARCHI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NUXIS	CA	'02417190929 '
173	CA	228246	22/10/2003	10/09/2003	2006	TREX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON ABBREVIAZIONE TREX S.C.S.	GESICO	CA	'02844380929 '
174	CA	226960	07/09/2003	30/06/2003		TREXENTA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUAMAGGIORE	CA	'02827200920 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
175	CA	162590	19/02/1996	30/10/1992	2004	V.I.S. VILLASOR IMPEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA V.I.S	VILLASOR	CA	'02109810925 '
176	CA	212414	12/05/2000	10/05/2000	2003	VADEMECUM - PICCOLA SOCIETL COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02624870925 '
177	CA	133498	19/02/1996	02/08/1982		VENERE ARTIGIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ELMAS	CA	'01200950929 '
178	CA	224823	27/02/2003	24/02/2003		VERBA VOLANT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ONLUS	SENORBI'	CA	'02797200926 '
179	CA	242206	20/06/2006	06/05/2006		VIDEO INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'03044040925 '
180	CA	242391	07/06/2006	20/06/2006	2006	ZETA SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANDREA FRIUS	CA	'03045910928 '
181	NU	31786	19/02/1996	29/06/1974	2006	BARBAGIA DI SEULO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEULO	NU	'00175250919 '
182	NU	31756	19/02/1996		2006	C.L.L.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA LAVORAZIONE LEGNO, ALLUMINIO E FERRO ABBREVIATA C.L.L.A.F. SOCIETA	LACONI	NU	'00081730913 '
183	NU	68007	14/06/1997	20/11/1996	2003	CENTRO VACANZE CLUB 2 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAGOMADAS	NU	'01014810913 '
184	NU	46994	19/02/1996	19/12/1985		COOPERATIVA ARBATEX A.R.L. -	TORTOLI'	NU	'00742140916 '
185	NU	55005	19/02/1996	22/09/1983	2003	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI NUORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	NUORO	NU	'00673040911 '
186	NU	32448	19/02/1996	15/05/1973		COOPERATIVA EDILE SANTA BARBARA SOC. COOP. A R.L.	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	'00090060914 '
187	NU	69099	14/11/1997	03/10/1997	2004	COOPERATIVA NUOVA MANDROLISAI	SORGONO	NU	'01026330918 '
188	NU	74314	18/04/2000	11/12/1999		COOPERATIVA PESCATORI S. TEODORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SAN TEODORO	NU	'01088410913 '
189	NU	60078	23/12/1996	22/07/1996	2001	COOPERATIVA SERVIZI BITTESE C.B.S. S.C.A R.L.	BITTI	NU	'00995780913 '
190	NU	80967	05/06/2003	20/03/2003	2006	COOPERATIVA SOCIALE ARCHE'	TALANA	NU	'01182270916 '
191	NU	78413	04/05/2002	14/02/2002	2005	COOPERATIVA SOCIALE LE MANI - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE LE MANI - SOC. COOP. SOCIA	SAN TEODORO	NU	'01148200916 '
192	NU	35596	19/02/1996	05/10/1976	2005	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA 70	ORGOSOLO	NU	'00169710910 '
193	NU	59032	19/02/1996	26/02/1971	2003	CORRASI SOC. COOP. EDILIZIA A.R.L.	NUORO	NU	'80002330910 '
194	NU	75341	10/12/2000	25/05/2000		DE.FA.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NUORO	NU	'01101890919 '
195	NU	81613	19/09/2003	17/06/2003	2005	EUROSERVICE 2003 - SOCIETA' COOPERATIVA	ORTUERI	NU	'01188710915 '
196	NU	31695	19/02/1996	05/05/1972	2005	IL NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FRA PASTORI	OROSEI	NU	'00072690910 '
197	NU	57128	19/02/1996	06/07/1974		L'HABITAT N. 1 - SOC. COOP. A R.L.	NUORO	NU	'80000490914 '
198	NU	73596	19/01/2000	19/07/1999	2004	MA.G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	OLIENA	NU	'01081410910 '
199	NU	87980	10/04/2006	14/09/2006		NON SOLO SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA	NUORO	NU	'01269350912 '
200	NU	76326	05/02/2001	25/01/2001	2006	NONNE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SORGONO	NU	'01117750917 '
201	NU	34265	19/02/1996		2001	OLIVICOLA OROSEI SOC. COOP. A R.L.	OROSEI	NU	'00175160910 '
202	NU	75032	21/07/2000	02/10/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA RIFUGIO	TETI	NU	'01091130912 '
203	NU	71836	02/04/1999	17/06/1998	2005	PROMEDIA PICCOLA SOCIETA' COOP.	NUORO	NU	'01051030912 '
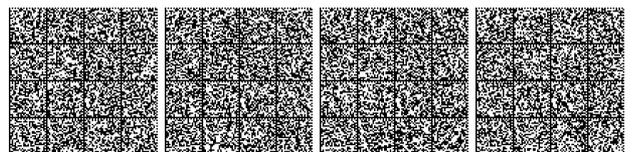
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
204	NU	29708	19/02/1996			SARCIDANO EDILE AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	NURALLAO	NU	'00057910911
205	NU	48001	19/02/1996	06/03/1986	2006	SOC. COOP. IKEBANA A R.L.	DORGALI	NU	'00764090916
206	NU	53396	19/02/1996	13/12/1990		SOCIETA' COOPERATIVA EUROBIBITE A RL.L.	TORTOLI'	NU	'00879590917
207	NU	87377	06/07/2006	18/05/2006		SOCIETA' COOPERATIVA ECOSINT	SINISCOLA	NU	'01262740911
208	NU	32265	19/02/1996	17/10/1975	2006	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL NOVA	NUORO	NU	'00097550917
209	NU	56746	19/02/1996	12/05/1985	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AIRONE	NUORO	NU	'00740280912
210	NU	37416	19/02/1996	17/10/1977		SOCIETA' COOPERATIVA SANAFER A R.L.	SINISCOLA	NU	'00192610913
211	OR	110884	19/02/1996	27/03/1992	2004	AGRICOLO FORESTALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOLARUSSA	OR	'00640380952
212	OR	108337	19/02/1996	12/07/1988	2001	AGRICOLTORI RIUNITI CABRARESI - AG.RI.CA. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00596330951
213	OR	122143	23/02/1999	29/10/1998	2005	ALLEVATORI ALTO ORISTANESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ABBASANTA	OR	'00720980952
214	OR	123507	05/09/2000	29/02/2000		AMMENTOS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAMUGHEO	OR	'01006230955
215	OR	123754	20/07/2000	21/04/2000	2001	AMPSICORA 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUGLIERI	OR	'01007480955
216	OR	124902	09/05/2001	19/07/2001	2003	AZULEMA - RICERCHE E SERVIZI PER IL TURISMO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	SAN VERO MILIS	OR	'01026620953
217	OR	123752	20/07/2000	19/05/2000	2001	BAINI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLA VERDE	OR	'01009210954
218	OR	127156	10/07/2003	13/06/2003		CHIOCCIOLINA.COM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ZEDDIANI	OR	'01052910955
219	OR	120519	18/06/1997	03/06/1997		CO.P.SER. - COOPERATIVA PUBBLICI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA	CABRAS	OR	'00699470951
220	OR	103971	19/02/1996	03/11/1975	2003	COOP. EDILE MILESE SRL	MILIS	OR	'00016640955
221	OR	109717	19/02/1996	27/03/1990	2003	COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA SAN BERNARDINO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MOGORO	OR	'00616120952
222	OR	121164	03/03/1998	11/12/1997	2001	COOPERATIVA AGRIFAUNISTICA SU PITTIGHE - SOCIETA' COOPERATIVA A R ESPONSABILITA' LIMIT	NEONELI	OR	'00708460951
223	OR	121702	08/04/1998	13/03/1998	2001	COOPERATIVA EDILIZIA ABITARE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NARBOLIA	OR	'00714430956
224	OR	113041	19/02/1996	15/09/1972	2006	COOPERATIVA EDILIZIA SANTA BARBARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00080310956
225	OR	127111	17/09/2003		2003	COOPERATIVA GALAXY A R.L.	ORISTANO	OR	'02390690929
226	OR	69641	19/02/1996	30/04/1969		COOPERATIVA MURATORI SAN SEBASTIANO-SOCIETA'COOPE RATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAMUGHEO	OR	'00045780954
227	OR	128976	29/07/2005	20/06/2005		COOPERATIVA PESCATORI MARE E FOGHE - SOCIETA' COOPERATIVA	RIOLA SARDO	OR	'01081660951
228	OR	123896	20/09/2000	07/05/2000	2005	COSTA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	BARATILI SAN PIETRO	OR	'01010580957
229	OR	125405	03/04/2002	14/01/2002	2005	DA.TA. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	OR	'01032390955
230	OR	123041	12/07/1999	10/12/1999	2001	DUEMILA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA GIUSTA	OR	'00736670951
231	OR	126873	16/06/2003	14/05/2003	2004	ENOTECA NETTARE DEGLI DEI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRALBA	OR	'01052030952
232	OR	125116	23/11/2001	18/10/2001		EUROCAMPER SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'01028920955
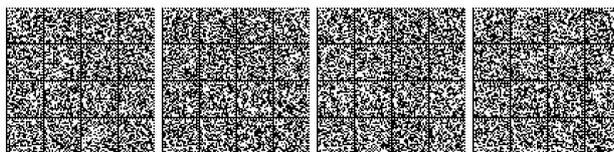
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
233	OR	124523	04/05/2001	15/03/2001		GRAPHIC ACTIVITY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GHILARZA	OR	'01020870950
234	OR	126329	20/12/2002	27/11/2002	2005	GREEN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	MARRUBIU	OR	'01044190955
235	OR	123324	21/03/2000	30/11/1999	2003	HELIX SARDA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAULILATINO	OR	'01003300959
236	OR	123363	17/03/2000	26/01/2000	2003	I FERRARI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CABRAS	OR	'01003340955
237	OR	127414	23/12/2003	12/04/2003	2005	IL PORTALE - SOCIETA' COOPERATIVA	SIMALA	OR	'01059070951
238	OR	109507	19/02/1996	13/03/1990		IL TRATTORE SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	OR	'00614460954
239	OR	124444	03/09/2001	02/08/2001	2001	JCHNOS DE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTU LUSSURGIU	OR	'01018510956
240	OR	127397	17/12/2003	10/08/2003	2006	LA FOTOSINTESI - SOCIETA' COOPERATIVA	TERRALBA	OR	'01056610957
241	OR	122142	18/02/1999	12/01/1998	2004	LA ROSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE A.R.L.	CABRAS	OR	'00721630952
242	OR	130290	10/09/2006	19/09/2006	2006	LEGNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MOGORO	OR	'01096570955
243	OR	129064	08/01/2005	25/07/2005		LU.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	CABRAS	OR	'01082130954
244	OR	129294	11/08/2005	28/10/2005	2006	MAESTRALE - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: MAESTRALE	NARBOLIA	OR	'01084620952
245	OR	124098	30/11/2000	10/12/2000	2003	MERIDIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'01014300956
246	OR	125081	25/10/2001	10/09/2001	2005	MOBIL DREAM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'01028490959
247	OR	108635	19/02/1996	03/03/1989	2003	MONTEPRAMMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CABRAS	OR	'00600760953
248	OR	122473	05/06/1999	03/05/1999		MOST VILLAGE - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	ORISTANO	OR	'00727090953
249	OR	125615	04/05/2002	25/02/2002		NUOVA COOPAUTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	OR	'01035170958
250	OR	108711	19/02/1996	05/09/1989	2003	NURACHI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -0	NURACHI	OR	'00602700957
251	OR	128736	31/03/2005	24/03/2005		NURAGHJA SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	OR	'01077800959
252	OR	106945	19/02/1996	25/02/1987		ODEION SERVIZI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ORISTANO	OR	'00567320957
253	OR	122982	02/11/2002		2003	ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI OVICAPRINI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00516720950
254	OR	123375	23/03/2000	25/01/2000	2003	PAO COSTRUZIONI EDILI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	TERRALBA	OR	'01002990958
255	OR	124628	05/08/2001	04/12/2001	2001	PIANETA VERDE SU CRABILI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SIMAXIS	OR	'01022460958
256	OR	122382	04/08/1999	02/10/1999		PICARESCA - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A R.L.	CABRAS	OR	'00727400954
257	OR	123238	20/03/2000	12/02/1999		S. ANDRIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT ATA	SAN VERO MILIS	OR	'01002240958
258	OR	110279	19/02/1996	17/05/1991		SA MURAGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NARBOLIA	OR	'00630490951
259	OR	127205	20/10/2003	16/09/2003		SA RODA MANNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SCANO DI MONTIFERRO	OR	'01055660953
260	OR	122391	04/12/1999	01/08/1999		SAN MARCO - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	TRESNURAGHES	OR	'00724990957
261	OR	121341	03/03/1998	14/11/1997	2004	SAN PIETRO - SOCIETA' COOPERATIVA	GONNOSCODINA	OR	'00708660956

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
262	OR	107394	19/02/1996	12/02/1986	2003	SAN SEBASTIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINAZ.ABBREV. SAN SEBASTIANO	OLLASTRA	OR	'00559630959
263	OR	108132	19/02/1996	11/04/1988	2001	SANTA MARIA MICHELA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00593590953
264	OR	89332	19/02/1996	11/10/1972	2006	SANTA VITTORIA - SOCIETA' COOPERATIVA	ZERFALIU	OR	'00073010951
265	OR	125831	13/06/2002	24/05/2002		SANT'AMBROGIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRALBA	OR	'01038550958
266	OR	110471	19/02/1996	18/10/1991	2004	SARDEGNA GESTIONI SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	URAS	OR	'00633950951
267	OR	128646	19/07/2005	30/09/1997		SERVIZI AZIENDALI RIUNITI SOCIETA' COOPERATIVA	SIMAXIS	OR	'12244700154
268	OR	124230	02/05/2001	30/11/2000	2006	SIMPATHY - SOCIETA' COOPERATIVA	SIMALA	OR	'01015320953
269	OR	104930	19/02/1996	19/11/1984		S'ISCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARRUBIU	OR	'00519080956
270	OR	105625	19/02/1996	02/09/1981	2001	SOC.COOPERTIVA A.R.L. CURATORIA BONORZULI	ORISTANO	OR	'00363760950
271	OR	109431	19/02/1996	22/02/1990	2003	SOCIETA' AGRICOLTORI ALLEVATORI RIUNITI - SOC. COOP. A.R.L.	ORISTANO	OR	'00613590959
272	OR	123009	18/11/1999	27/08/1999		SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA SAN MARCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CABRAS	OR	'00734740954
273	OR	113048	19/02/1996	17/03/1975	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAN GIOVANNI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZERFALIU	OR	'00090520958
274	OR	104645	19/02/1996	14/06/1984	2004	SOCIETA' COOPERATIVA IL DELFINO	CABRAS	OR	'00509300950
275	OR	129023	08/01/2005	07/11/2005		SOCIETA' COOPERATIVA L'ALTERNATIVO	SANTA GIUSTA	OR	'01081910950
276	OR	123362	23/03/2000	02/02/2000		TAMIS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	URAS	OR	'01003460951
277	OR	126900	13/06/2003	04/07/2003		TEATRO INSTABILE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAULILATINO	OR	'01051370953
278	OR	124673	23/05/2001	04/10/2001	2006	TECNOTEXIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA GIUSTA	OR	'01023370958
279	OR	124460	23/03/2001	02/01/2001		TERRA NUOVA SASSU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARBOREA	OR	'01019420957
280	OR	129795	28/04/2006	04/07/2006		TRE ESSE - SOCIETA' COOPERATIVA	SAMUGHEO	OR	'01090890953
281	OR	126913	20/06/2003	06/06/2003	2003	TURISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	OR	'01052690953
282	OR	125117	23/11/2001	16/10/2001	2001	VERDE MONTE ARCI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARRUBIU	OR	'01028930954
283	SS	144917	14/05/2003	15/04/2003	2005	360 GRADI - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	ARZACHENA	SS	'02051430904
284	SS	86168	19/02/1996	16/09/1986		ACQUA COLTURA SARDEGNA NORD SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	SS	'01295710907
285	SS	131293	27/09/1999	15/07/1999	2005	ADELASIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CODRONGIANOS	SS	'01863300909
286	SS	152289	29/04/2005	20/04/2005	2006	ALBATROS - SOCIETA' COOPERATIVA	MUROS	SS	'02152450900
287	SS	132841	28/02/2000	12/09/1999	2006	ALIMENTARI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	TEMPIO PAUSANIA	SS	'01892200906
288	SS	138748	17/10/2001	21/09/2001	2003	ANTICHE BONTA' DI SARDEGNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OZIERI	SS	'01968630903
289	SS	96817	19/02/1996	02/06/1990		AR.T. - ARTIGIANI TULESI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TULA	SS	'01453580902
290	SS	151978	04/06/2005	16/03/2005		ATHENA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA	SS	'02147780908

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
291	SS	104133	19/02/1996	11/06/1992	2001	AZZURRA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. *	ALA' DEI SARDI	SS	'01573230909
292	SS	158126	24/10/2006	10/09/2006	2006	BEAUTY ISLAND SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA BEAUTY ISLAND SOC.COOP.	OLBIA	SS	'02225430905
293	SS	113600	24/12/1996	27/11/1996	2001	BIOAGER SARDEGNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01733650905
294	SS	137747	13/06/2001	29/05/2001	2005	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA	SS	'01955720907
295	SS	137499	28/05/2001	16/05/2001	2001	BONO MARKET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01954160907
296	SS	135181	11/03/2000	13/06/2000	2005	BRUMASAR COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	BENETUTTI	SS	'01914290901
297	SS	149176	28/06/2004	25/05/2004	2006	BUONA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'02109060901
298	SS	104256	19/02/1996	05/12/1992	2001	C.O.A.S. COOPERATIVA OLBIA AFRICA SENEGAL - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	OLBIA	SS	'01556930905
299	SS	139879	20/02/2002	03/03/2000	2001	CALA MORESCA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	GOLFO ARANCI	SS	'01093080917
300	SS	130146	06/08/1999	27/04/1999	2006	CASTELGARDEN PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CASTELSARDO	SS	'01852120904
301	SS	134944	10/05/2000	31/03/2000	2006	CASTELLO MONTEACUTO - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA	BERCHIDDA	SS	'01920210901
302	SS	139177	12/04/2001	22/11/2001	2001	CASTING SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01976570901
303	SS	111984	07/12/1996	29/02/1996	2004	CENTRO STUDI COOPERATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	OLBIA	SS	'01719490904
304	SS	91158	19/02/1996	19/05/1988	2006	CO.A.S - COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT A R.L.	USINI	SS	'01380580900
305	SS	135438	29/11/2000	31/07/2000		COLMEC SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES	SS	'01915190902
306	SS	124991	24/11/1997	28/10/1997	2005	CONSORZIO ESPORTAZIONE VERMENTINO DI GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA	TEMPIO PAUSANIA	SS	'01709310906
307	SS	137855	26/06/2001	28/05/2001	2006	CONSORZIO PARCO BLU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA MADDALENA	SS	'01956320905
308	SS	135832	23/01/2001	06/08/2000	2001	COOP NORD SYSTEM ONE SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01915930901
309	SS	93385	19/02/1996	21/02/1989		COOP.VA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TISSI	SS	'01416160909
310	SS	135787	17/01/2001	12/07/2000	2001	COOPERATICA OMNIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'92073100908
311	SS	86815	19/02/1996	23/09/1986	2003	COOPERATIVA AGRICOLA ACLI PALMITTEDDU A R.L.	SENNORI	SS	'01295840902
312	SS	94465	19/02/1996	04/02/1985		COOPERATIVA AGRITURISTICA IL GRIFONE A R.L.	ALGHERO	SS	'01203240906
313	SS	59508	19/02/1996	14/03/1977		COOPERATIVA AGRO-ZOOTECNICA VENA FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	SS	'82007120908
314	SS	5286	19/02/1996	04/11/1896	2001	COOPERATIVA DI CONSUMO CAPRERA - SOC. COOP. A R.L. - LA MADDALENA	LA MADDALENA	SS	'00060870904
315	SS	158348	17/11/2006	26/10/2006	2006	COOPERATIVA EDILE MURESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MUROS	SS	'02228280901
316	SS	110144	19/02/1996	17/12/1974	2001	COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA A R.L.	TEMPIO PAUSANIA	SS	'82005700909
317	SS	72921	19/02/1996	12/11/1981	2001	COOPERATIVA MONTAGGI INDUSTRIALI SARDA - CO.M.I.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTO TORRES	SS	'00922560909
318	SS	111104	27/03/1996	19/12/1995	2004	COOPERATIVA SARDA ALLEVAMENTO PESCI A R.L. IN SIGLA CO.S.A.P.	SASSARI	SS	'01694990902
319	SS	136671	15/03/2001	21/02/2001		COOPERATIVA SERVIZI SARDEGNA SOC. COOP. A R.L.	OLBIA	SS	'01943330900
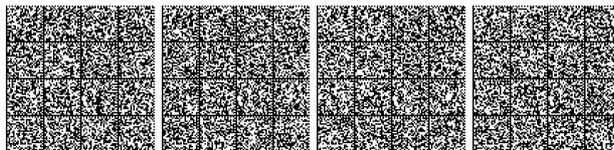
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
320	SS	100070	19/02/1996	28/08/1991	2001	COOPERATIVA SOCIALE A.D.E.S.T. A R.L.	OLBIA	SS	'01524010905
321	SS	82704	19/02/1996	07/01/1985	2001	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO S.R.L.	SASSARI	SS	'01217290905
322	SS	133688	05/02/2000	23/03/2000	2006	COOPERATIVA SOCIALE ECO2000 - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	AGLIENTU	SS	'01898040900
323	SS	149140	17/06/2004	20/05/2004		COOPERATIVA THOLOS	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	'02108510906
324	SS	137386	15/05/2001	04/09/2001	2001	COSTUMI E TRADIZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	SS	'01949030900
325	SS	139257	18/12/2001	26/11/2001	2004	EDIL SU MATTONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLMEDO	SS	'01977640901
326	SS	96204	19/02/1996	18/12/1989	2001	ELICRISO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSCHIRI	SS	'01443990906
327	SS	138569	26/09/2001	09/11/2001		EMMETRE INFORMATICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01966760900
328	SS	136610	04/03/2001	07/06/2000	2003	EURO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALGHERO	SS	'01910410909
329	SS	155273	24/02/2006	20/02/2006		F.LLI PILO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	PLOAGHE	SS	'02192850903
330	SS	121555	03/05/1997	11/06/1996	2003	FERTILIA COOP. SERVICES COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	SS	'01740530900
331	SS	152529	06/07/2005	05/12/2005		GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SASSARI	SS	'02156040905
332	SS	157247	07/12/2006	21/06/2006		GRAPHIC COLOR DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'02214380905
333	SS	136156	14/02/2001	15/01/2001	2004	HELIX GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA	PALAU	SS	'01914440902
334	SS	138038	07/11/2001	07/03/2001	2001	I GERMOGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'01960320909
335	SS	149793	08/12/2004	30/07/2004		I GIOVANI DEL SALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ALGHERO	SS	'02117900908
336	SS	156570	22/05/2006	05/08/2006	2006	IL BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA	PERFUGAS	SS	'02208550901
337	SS	137110	20/04/2001	29/03/2001		IL GIARDINO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01947070908
338	SS	137884	26/06/2001	13/06/2001	2004	IL SOLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OZIERI	SS	'01957220906
339	SS	61598	19/02/1996	25/10/1978	2006	IL TORCHIETTO - SOCIETA' COOPERATIVA *	OZIERI	SS	'00317080901
340	SS	156865	22/06/2006	23/05/2006		INCANTOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PLOAGHE	SS	'02211370909
341	SS	137930	07/02/2001	25/06/2001		INFOSERVEI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SORSO	SS	'01959400902
342	SS	125149	12/09/1997	14/10/1997	2004	INTERMONTES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ITTIREDDU	SS	'01779980901
343	SS	154144	17/11/2005	11/09/2005		ISOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02175970900
344	SS	143113	12/04/2002	29/10/2002	2003	ITAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'02010590905
345	SS	125715	02/12/1998	11/10/1997		ITALIAN PUB - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01793930908
346	SS	136601	03/09/2001	22/02/2001	2006	ITINERA COOPERATIVA SOCIALE	ALGHERO	SS	'01941030908
347	SS	137243	05/09/2001	04/11/2001	2004	JORRAS - SOCIETA' COOPERATIVA	SENNORI	SS	'01949250904
348	SS	126367	04/06/1998	02/06/1998	2003	JULIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SASSARI	SS	'01799420904
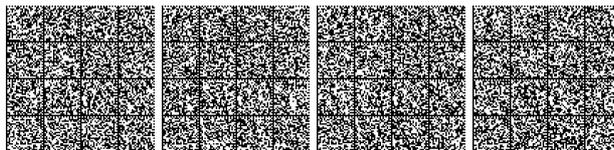
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
349	SS	139347	01/02/2002	14/12/2001		LA VELA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARZACHENA	SS	'01980170904
350	SS	94553	19/02/1996	23/04/1987	2005	LA VILLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SASSARI	SS	'01318800909
351	SS	129125	03/08/1999	12/11/1998	2005	LABORARS PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'01841620907
352	SS	141387	13/06/2002	29/05/2002		L'ALTO PEVERO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLBIA	SS	'02005760901
353	SS	139988	22/02/2002	02/01/2002	2005	L'AMBRA DI EDRA - SOCETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01987560909
354	SS	135467	12/01/2000	20/10/2000		L'ANGELO BLU - PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	MUROS	SS	'01926080902
355	SS	137935	07/02/2001	25/06/2001		LIDO DI ALGHERO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	SS	'01959440908
356	SS	136313	13/03/2001	16/11/2000	2001	LOELLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUDDUSO'	SS	'01925140905
357	SS	146537	11/05/2003	10/07/2003	2006	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NO PROFIT A R.L.	SASSARI	SS	'02072130905
358	SS	99090	19/02/1996	13/03/1991	2001	N.E.S. - NUOVA EDILIZIA SASSARESE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01505410900
359	SS	137180	05/03/2001	04/11/2001	2001	NEWTECH SIDER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01949310906
360	SS	133963	06/06/2000	22/03/2000	2003	NUOVI ORIZZONTI - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	ALGHERO	SS	'01890120908
361	SS	140976	15/05/2002	04/10/2002		NURAGHE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ALA' DEI SARDI	SS	'01999700907
362	SS	147767	03/01/2004	02/06/2004	2006	NURAGHI E SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA	BADESI	SS	'02091290904
363	SS	157079	07/03/2006	19/06/2006	2006	NUVOLA BIANCA - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02208360905
364	SS	142562	15/10/2002	10/07/2002	2003	O.B. SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTO TORRES	SS	'02017010907
365	SS	139285	20/12/2001	12/03/2001	2005	OCEANO BLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTIS	SS	'01978630901
366	SS	94729	19/02/1996	19/09/1989		OLIVETO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SASSARI	SS	'01439790906
367	SS	158518	21/12/2006	22/11/2006		PASS SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'02231740909
368	SS	127452	08/05/1998	06/11/1998		PENTAGRAFICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01812510905
369	SS	130832	08/06/1999	19/04/1999	2004	PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA C.S.I. (CENTRO SERVIZI IMPRESE) A R.L	PORTO TORRES	SS	'01850290907
370	SS	135406	27/11/2000	13/10/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA C.L.M. MECCANICA A R.L.	SASSARI	SS	'01922400906
371	SS	132681	17/02/2000	26/06/1998		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MARLIN A R.L.	SASSARI	SS	'01813990908
372	SS	129382	04/01/1999	28/12/1998	2001	PRIMA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01841160904
373	SS	136045	14/02/2001	24/10/2000	2003	PRIMA VERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SENNORI	SS	'01930570906
374	SS	106956	19/02/1996	12/09/1993		PRISMA - SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'01616630909
375	SS	110185	19/02/1996	09/12/1945	2005	PRODUZIONE E CONSUMO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	LAERRU	SS	'00291720902
376	SS	104794	19/02/1996	06/03/1993	2003	PROGETTO TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA PUO' OPERARE CON LA SIGLA PRO.TUR.	SASSARI	SS	'01598090908
377	SS	83888	19/02/1996	01/09/1986	2006	PULIGEST SOCIETA' COOPERATIVA	PORTO TORRES	SS	'01251930903

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
378	SS	127635	09/11/1998	23/07/1998	2001	RE PIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'01816450900
379	SS	160048	22/03/2007	28/02/2007		RIU & RIU PRODUZIONE PELLET SOCIETA' COOPERATIVA	ITTIRI	SS	'02251880908
380	SS	130794	08/05/1999	26/05/1999		S 2 D PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BADESI	SS	'01863200901
381	SS	135876	25/01/2001	13/10/2000	2001	S. ANNA PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01924160904
382	SS	18363	19/02/1996	14/05/1945	2004	S.A.C.I.M. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DI PRODUZIONE E COMMERCIO MITILI	OLBIA	SS	'00946750908
383	SS	136050	13/02/2001	17/11/2000	2001	S.AGR.A . SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'01934100908
384	SS	142760	11/07/2002	10/09/2002		S.T.A.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'02020130908
385	SS	145071	06/05/2003	14/05/2003		SA SORPRESA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENETUTTI	SS	'02055510909
386	SS	105236	19/02/1996	17/12/1992	2001	SA.P.I. SOC. COOP. A R.L. *	SASSARI	SS	'01600370900
387	SS	141949	08/02/2002	07/11/2002	2003	SACCARGIA PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A R. L.	CODRONGIANOS	SS	'02010950901
388	SS	152714	06/09/2005	26/05/2005	2005	S'AIDU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'02158120903
389	SS	131880	25/11/1999	29/07/1999	2004	SARDA SERVIS PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES	SS	'01862550900
390	SS	150269	22/10/2004	09/09/2004	2004	SARDEGNAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	PORTO TORRES	SS	'02122010909
391	SS	133349	04/07/2000	21/02/2000	2006	SARDINIA GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLBIA	SS	'01895100905
392	SS	142769	11/07/2002	10/07/2002		SARDINIA PROMO TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	SS	'02020370900
393	SS	152297	29/04/2005	20/04/2005		SARDU PATER SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02152640906
394	SS	84633	19/02/1996	02/12/1986	2001	SE.GE.A. SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES	SS	'01247970906
395	SS	106581	19/02/1996	29/06/1985		S'ENAFRISCA S.C. A R.L.	OLBIA	SS	'07102180580
396	SS	95765	19/02/1996	12/12/1989	2006	SERENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	LURAS	SS	'01450640907
397	SS	135858	19/01/2001	12/11/2000	2004	SILANA SOCIETA' COOPERATIVA	ALA' DEI SARDI	SS	'01929060901
398	SS	137052	30/04/2001	04/02/2001	2001	SOCIETA' COOPERATIVA FUTURA A.R.L.	OZIERI	SS	'01947520902
399	SS	120087	20/02/1997	31/10/1996	2003	SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE DI SERVIZI SOCIALI SAN PAOLO A R.L.	NULE	SS	'01744760909
400	SS	154010	28/10/2005	21/10/2005	2006	SOCIETA' COOPERATIVA LA LUNA A R.L.	STINTINO	SS	'02172970903
401	SS	141435	18/06/2002	16/05/2002		SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI GOLFO DELL' ASINARA	PORTO TORRES	SS	'02007160902
402	SS	19842	19/02/1996	02/07/1947	2004	SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO FRA COMBATTENTI E REDUCI	LA MADDALENA	SS	'00104130901
403	SS	65086	19/02/1996	02/06/1981		SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO SASSARI CENTRO STORICO A R.L.	SASSARI	SS	'00898240908
404	SS	122039	25/03/1997	10/12/1996	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SA FERULA A R.L.	MORES	SS	'01741670903
405	SS	130302	28/06/1999	17/02/1999	2001	SOCIETA' PERU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIDDALBA	SS	'01854570908
406	SS	133672	05/09/2000	23/02/2000		SPIN A YARN - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01897630909

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
407	SS	148474	27/04/2004	04/07/2004		SPIRIT OF SARDINIA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA MADDALENA	SS	'02101450902 '
408	SS	141439	18/06/2002	20/05/2002		T.N. DECORS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARZACHENA	SS	'02004010902 '
409	SS	108693	19/02/1996	03/02/1995	2006	TORRE FALCONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STINTINO	SS	'01666910904 '
410	SS	135795	18/01/2001	29/12/2000	2001	TREDIL PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SORSO	SS	'01931010902 '
411	SS	137809	20/06/2001	30/05/2001		TUR.SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	STINTINO	SS	'01957980905 '
412	SS	150186	10/11/2004	28/09/2004		VAPOR SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	SASSARI	SS	'02120070905 '
413	SS	142174	09/03/2002	11/07/1988	2006	VENETO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'02087780231 '
414	SS	139725	02/04/2002	18/01/2002		VIDEOLUK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01984990901 '
415	SS	157621	24/08/2006	08/07/2006		ZEROSEI - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02219640907 '

13A06026
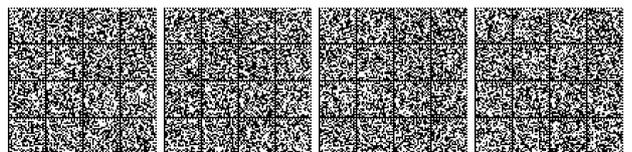
DECRETO 26 giugno 2013.

Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Eurocontrolli S.r.l.», in Pavia, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di attuazione della direttiva europea 95/16/CE in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo Eurocontrolli S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 95132 del 6 giugno 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL314 del 22 maggio 2013 - Prot. MISE n. 92665 del 4 giugno 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Eurocontrolli S.r.l., nel sito operativo di via Acquanegra, 7 – 27100 Pavia (PV), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 novembre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 26 giugno 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06002

DECRETO 27 giugno 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo E.L.T.I. S.r.l., in Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'«Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società E.L.T.I. S.R.L. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sen-

si della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 96399 del 10 giugno 2013;
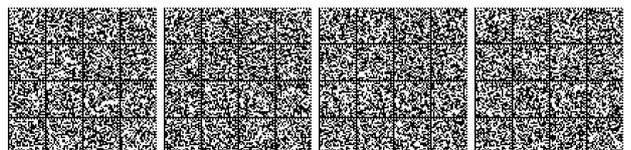
Acquisita la delibera del 24 maggio 2013 (DC2013UTL318- Prot. MISE n. 89763 del 29 maggio 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società E.L.T.I. S.R.L. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo E.L.T.I. S.R.L., con sede in Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 24 maggio 2013 (data di delibera di accreditamento, con scadenza del relativo certificato al 23 maggio 2017) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

5. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 27 giugno 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A05998
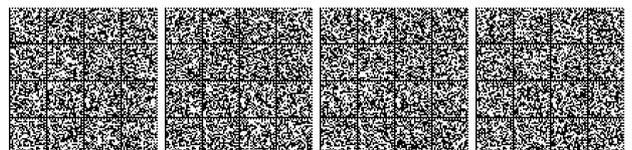
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 luglio 2013.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 102).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il sopra citato evento calamitoso, nonché le repliche succedutesi anche a distanza di tempo, alcune delle quali di magnitudo superiore a 4.0, hanno determinato un diffuso stato di apprensione nella popolazione interessata dagli eventi, che ha indotto una significativa parte della medesima a decidere di non fare rientro nelle proprie abitazioni;

Tenuto conto che l'ampiezza dell'area interessata dall'evento sismico ha reso necessaria l'immediata attivazione del Servizio nazionale di protezione civile, al fine di garantire un adeguato livello di assistenza alla popolazione che il sistema regionale con i soli propri mezzi non è in grado di sostenere;

Considerato altresì che sono in corso gli accertamenti e le verifiche in ordine ai danni segnalati sugli edifici pubblici e privati;

Ritenuto pertanto necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico in rassegna;

Vista la nota del presidenza della giunta regionale della Toscana del 25 giugno 2013;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che il giorno 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara il prof. Giovanni Menduni è nominato commissario delegato.

2. Con successiva ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile verrà stabilito il compenso da riconoscere al commissario delegato.

3. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il commissario delegato inoltre è autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;

b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

c) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.

4. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale del personale della regione Toscana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale e del concorso delle colonne mobili nazionali di volontariato attivate dal Dipartimento della protezione civile.

5. Il commissario delegato predispone entro dieci giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano dei primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fat-

tispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera *a)*, il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa. Per la parte riguardante i beni culturali, il citato piano è predisposto d'intesa con le amministrazioni competenti. Il piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, sempre previa autorizzazione del capo del Dipartimento della protezione civile.
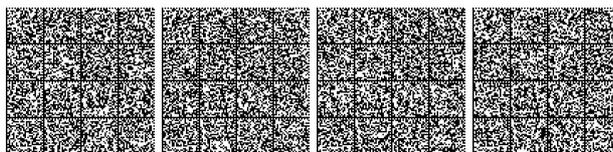
6. Il commissario delegato attua gli interventi sui beni culturali di cui al comma 5 d'intesa con le amministrazioni competenti.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non può comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.

2. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino alla data della verifica di agibilità effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l'inagibilità.

3. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa a carico di strutture pubbliche.

Art. 3.

1. In favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza, è riconosciuta, per la durata dello stato d'emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.

2. In favore del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza, è riconosciuta una indennità forfettaria pari al 30% della retribuzione mensile di posizione prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all'art. 24 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle connesse disposizioni contrattuali di comparto.

3. I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti previa approvazione di un piano di impiego da parte del commissario delegato, entro un limite di importo predeterminato dallo stesso commissario nell'ambito del Piano complessivo degli interventi finanziato con le risorse di cui all'art. 8 della presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato ed i soggetti attuatori degli interventi da lui individuati, provvedono in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Agli oneri conseguenti all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile appartenenti
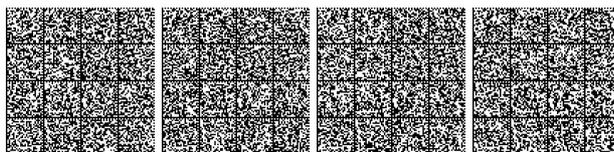
alle Colonne mobili delle regioni e delle organizzazioni di rilievo nazionale attivate in conseguenza degli eventi di cui in premessa su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede entro il limite di euro 300.000,00 a valere sulle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa, che sono trattenute al Fondo per la protezione civile.

Art. 6.

1. In relazione alle ulteriori esigenze derivanti dall'intensivo utilizzo di mezzi e materiali da parte delle Colonne mobili delle regioni e delle organizzazioni di volontariato già intensamente impegnate negli interventi di assistenza conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012 nella regione Emilia-Romagna e nuovamente impiegate nelle attività emergenziali conseguenti all'evento sismico di cui alla presente ordinanza su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i contributi già concessi a tal fine ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0009 del 15 giugno 2012, di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 4852 di repertorio del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2013, registro n. 2, foglio n. 76, sono integrati come segue:

organizzazioni di volontariato componenti della Colonna mobile della regione Toscana - euro 75.000,00;

organizzazioni di volontariato componenti della Colonna mobile della regione Marche - euro 75.000,00;

Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia - euro 75.000,00;

Associazione nazionale delle pubbliche assistenze - euro 50.000,00;

Associazione nazionale alpini - euro 50.000,00.

2. All'assegnazione dei predetti contributi, previa presentazione dei previsti programmi di intervento corredati dalla necessaria documentazione, si provvede secondo le modalità e procedure stabilite con il richiamato decreto rep. n. 4852 del 25 ottobre 2012.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in complessivi euro 325.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa, che sono trattenute al Fondo per la protezione civile.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile e la regione Toscana sottoscrivono un comodato d'uso gratuito relativo al materiale di proprietà del medesimo Dipartimento, consegnato alla regione per l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. A cessata esigenza il Commissario delegato provvede alla restituzione al Dipartimento della protezione civile del materiale utilizzato ed all'eventuale elenco del materiale di cui la regione Toscana richiede la cessione definitiva, in deroga all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

2. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di assistenza alla popolazione in caso di emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere al ricondizionamento ed al reintegro dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato a provvedere all'acquisizione ed al reintegro dei materiali dei Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno e dei materiali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la regione Toscana e la regione Marche sono autorizzate a provvedere al ricondizionamento ed al reintegro dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza.

5. Il commissario delegato è autorizzato al rimborso degli oneri sostenuti dalle componenti e dalle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile derivanti dal carico, trasporto, scarico, posizionamento e recupero dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione, impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quelli direttamente sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per le analoghe attività, i quali sono direttamente imputati sulle risorse di cui all'art. 8. Relativamente agli oneri sostenuti dai Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento delle relative risorse con le modalità di cui all'art. 19, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'art. 8.

Art. 8.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al prof. Giovanni Menduni - commissario delegato.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

1. Il commissario delegato trasmette, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle attività espletate ai sensi della presente ordinanza.

Art. 10.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A06033

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

DECRETO 4 marzo 2013.

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione di talune attività nel settore dell'energia elettrica.

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI EUROPEI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 di nomina dell'avv. Enzo Moavero Milanesi alla carica di Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 con il quale è stato conferito al Ministro Enzo Moavero Milanesi l'incarico per gli affari europei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 contenente delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi;

Visto l'art. 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Visto l'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che EniPower S.p.A., in data 29 marzo 2012, ha presentato alla Commissione europea domanda ai sensi dell'art. 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE perché venga stabilita l'applicabilità del paragrafo 1 del medesimo art. 30 alle attività di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica all'interno del territorio italiano, con l'eccezione della Sardegna e della Sicilia;

Considerato che la Commissione europea, con nota MARKT/C/4 MMT/ag (2012) del 10 aprile 2012, ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata domanda da parte di EniPower S.p.A. e contestualmente richiesto la trasmissione di tutti i fatti e le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'esposizione alla concorrenza dell'attività di vendita e produzione all'ingrosso di elettricità;

Considerato che, con comunicazioni del 20 e 21 giugno 2012, il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla Commissione europea i pareri resi, rispettivamente, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato che la Commissione europea, con nota MARKT/C/4 MMT// c.4 (2012) 715121 del 25 maggio 2012 e con nota MARKT/C/4 MMT/ (2012) 1068645 del 25 luglio 2012, ha richiesto informazioni supplementari;

Considerato che, con comunicazione dell'8 agosto 2012, il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla Commissione europea le informazioni fornite in merito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerata la decisione della Commissione europea 2012/539/UE, del 26 settembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea 5 ottobre 2012, n. 271, serie L, in cui si stabilisce, all'art. 1, che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell'Italia e che la medesima direttiva 2004/17/CE continua invece ad applicarsi agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell'Italia;

Considerato, altresì, che la sopra citata decisione 2012/539/UE modifica, all'art. 2, la precedente decisione 2010/403/CE, adottata su istanza della Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. e riprodotta in apposito decreto del Ministro per le politiche europee in data 5 agosto 2010, disponendo che l'esclusione ivi accordata, per la macrozona nord dell'Italia, si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali, mentre agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tale esclusione non si applica, a decorrere dal 15 aprile 2013;

Considerata l'ulteriore nota della Commissione europea MARKT/C4/MMT/id (2013)21096 del 21 gennaio 2013, indirizzata alle Autorità italiane, in cui, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della decisione 2012/539/UE, si precisa che la parte dispositiva della decisione medesima, laddove si fa riferimento, in particolare, al mercato rilevante del prodotto, deve essere interpretata alla luce delle premesse e, segnatamente, del considerando 26;

Ritenuto pertanto che, a seguito della decisione 2012/539/UE della Commissione europea, si rende necessario procedere, ai sensi del sopra citato art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad indicare le attività escluse dal campo di applicazione dello stesso decreto legislativo, tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea con la propria nota del 21 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell'Italia, nonché agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.

2. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell'Italia, ad esclusione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. Il decreto legislativo di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere:

a) la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord;

b) la fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica italiana.

2. A decorrere dal 15 aprile 2013, l'esenzione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nonché di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2013

Il Ministro: MOAVERO MILANESI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 102

13A06004
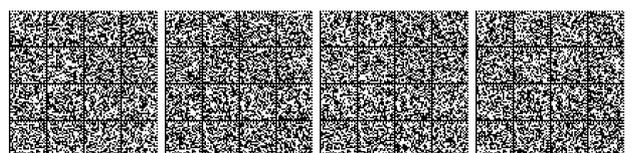
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° luglio 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano Bosulif, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 613/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 26 aprile 2013 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo al 31 marzo 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 5 giugno 2013;

Determina:

Le confezioni del medicinale BOSULIF per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

BOSULIF

Codice ATC - Principio Attivo: L01XE14 - Bosutinib
Titolare: PFIZER LIMITED
GUUE 26/04/2013

Indicazioni terapeutiche
Bosulif è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.

Modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (LMC).

Confezioni autorizzate:
EU/1/13/818/001 **AIC** 042735011 /E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/PVC) - 28 COMPRESSE
EU/1/13/818/002 **AIC** 042735023 /E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/PVC) - 30 COMPRESSE
EU/1/13/818/003 **AIC** 042735035 /E
500 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/PVC) - 28 COMPRESSE
EU/1/13/818/004 **AIC** 042735047 /E
500 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ACLAR/PVC) - 30 COMPRESSE

Approvazione subordinata a condizioni
Questo medicinale è stato autorizzato con procedura definita "approvazione subordinata a condizioni". Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale.
L'Agenzia europea dei medicinali esaminerà le nuove informazioni su questo medicinale almeno una volta all'anno e il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) verrà aggiornato, se necessario.
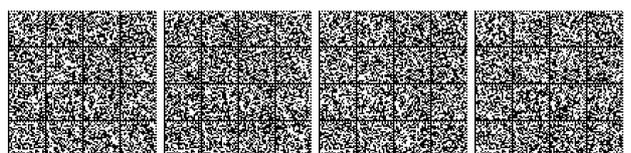
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 8 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Un RMP aggiornato deve essere presentato annualmente fino al rinnovo.
Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento di un RMP coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.
Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le misure post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni
La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'articolo 14, par. 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Condurre uno studio multicentrico, in aperto, a braccio singolo, per valutare la sicurezza e l'efficacia di bosutinib nei pazienti con leucemia mieloide cronica con cromosoma Filadelfia positivo (Ph+ LMC) trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-kinasi e per i quali imatinib, nilotinib e dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche adeguate.	Relazione finale sullo studio clinico: 30 settembre 2018

Regime di dispensazione:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo – ematologo – internista (RNRL).

13A06015

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 26 giugno 2013.

Adozione del «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line» ai sensi dell'articolo 50-*quinquies* e dell'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. (Delibera n. 18592).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'articolo 50-*quinquies*, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini «i principi e i criteri relativi: *a)* alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; *b)* alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro; alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; *c)* alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; *d)* alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

Visto, in particolare, l'articolo 100-*ter*, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale stabilisce che la Consob determini «la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del Regolamento

1. È adottato il «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, ai sensi dell'articolo 50-*quinquies* e dell'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» (Allegato 1).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, 26 giugno 2013

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

c) «emittente»: la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto;

d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative;

e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;

f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da start-up innovative per un

corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera *c)* del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

h) «strumenti finanziari»: le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale previste dal decreto, emesse dalle start-up innovative, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;

i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-*quinquies* del Testo Unico;

j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)

1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.

PARTE II

REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Titolo I

Istituzione del registro

Art. 4.

(Formazione del registro)

1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico.

2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.

Art. 5.

(Contenuto del registro)

1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;

d) la sede legale e la sede amministrativa;

e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari;

f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:

a) la denominazione sociale;

b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;

c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

Art. 6.

(Pubblicità del registro)

1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob.

Titolo II

Iscrizione nel registro

Art. 7.

(Procedimento di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.

2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;

c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente.

In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.

4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria è portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-*quinquies* del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.

Art. 8.

(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:

a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera *c)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

2. Ove il controllo sia detenuto tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.

Art. 9.

(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.

2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.

Art. 10.

(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.

2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la cancellazione del gestore dal registro, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.

3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.

Art. 11.

(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)*;

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.

Art. 12.

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro è disposta:

a) su richiesta del gestore;

b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;

c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;

d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *b)*.

2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera *d)*, siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.

Titolo III

Regole di condotta

Art. 13.

(Obblighi del gestore)

1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.

2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad
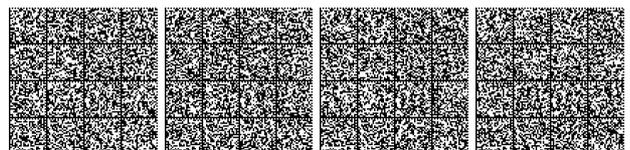
essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.

4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.

5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

Art. 14.

(Informazioni relative alla gestione del portale)

1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:

a) al gestore, ai soggetti che detengono il controllo, ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;

c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, anche con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4;

d) agli eventuali costi a carico degli investitori;

e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;

f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;

g) alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;

h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;

i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;

j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;

k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;

l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;

m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.

Art. 15.

(Informazioni relative all'investimento in start-up innovative)

1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative, riguardanti almeno:

a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;

b) il rischio di illiquidità;

c) il divieto di distribuzione di utili ai sensi dell'articolo 25 del decreto;

d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);

e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto;

f) i contenuti tipici di un business plan;

g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.

2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:

a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, lettera *k)* e delle informazioni indicate al comma 1;

b) risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali;

c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

Art. 16.

(Informazioni relative alle singole offerte)

1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:

a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;

b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;

c) le informazioni le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;

d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti.

2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera *a)*, su supporto durevole.

Art. 17.

(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)

1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:

a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;

b) registrati in modo pronto e accurato;

c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.

2. Le banche e le imprese di investimento curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e tengono informato quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.

3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.

5. Il gestore acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 4. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.

6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25.

Art. 18.

(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)

1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.

2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:

a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative;

b) predispone appositi dispositivi di backup.

Art. 19.

(Obblighi di riservatezza)

1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'emittente e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

Art. 20.

(Obblighi di conservazione della documentazione)

1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:

a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca;

b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle imprese di investimento ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;

c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;

d) l'attestazione prevista dall'articolo 17, comma 5.

Art. 21.

(Comunicazioni alla Consob)

1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:

a) variazioni dello statuto sociale;

b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;

c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;

d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;

e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:

a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;

b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse;

c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;

d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

Titolo IV

Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 22.

(Provvedimenti cautelari)

1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro.

Art. 23.

(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50-*quinquies*, comma 7, primo periodo, del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:

a) la sospensione dell'attività del gestore in caso di violazione delle regole di condotta previste dal titolo III;

b) la radiazione dal registro in caso di:

1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di società diverse dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto;

2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;

3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;

4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

5) trasmissione a banche e imprese di investimento di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;

6) mancata comunicazione a banche e imprese di investimento dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;

7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera *a)*;

8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.
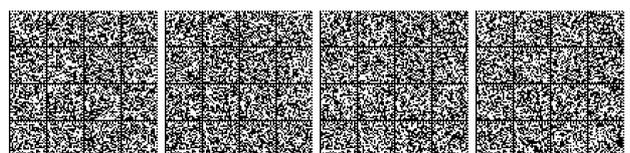
PARTE III

DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24.

(Condizioni relative alle offerte sul portale)

1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente preveda:

a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;

b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet dell'emittente.

2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.

Art. 25.

(Costituzione della provvista e diritto di revoca)

1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori.

2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.

3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.

ALLEGATO *1*

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE.

A. Domanda per l'iscrizione nel registro.

1. La domanda di iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.

2. La domanda di iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;

c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

ii) per le persone giuridiche:

verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;

e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;

f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.

B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione speciale del registro.

1. Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività, lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società.

ALLEGATO *2*

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A. Attività d'impresa.

Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:

1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale;

2. l'attività di consulenza eventualmente prestata in favore delle start up innovative in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse;

3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle start-up innovative i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/o report periodici sull'andamento delle medesime società;

4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari;

5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la start-up innovativa e gli investitori o tra gli investitori;

6. altre eventuali attività.

B. Struttura organizzativa.

Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:

1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;

2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attività. In tale sede, andrà altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;

3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;

4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previsti all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento;

5. le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori;

6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, security, integrity, privacy ecc.);

7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;

8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;

9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della privacy;

10. l'eventuale affidamento a terzi:

a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;

b. di altre attività o servizi.

In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;

11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;

12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore.

L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, lett. *a)* del Testo Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel patrimonio informativo (che si aggiornerà periodicamente) a disposizione della Consob in grado di orientare e programmare l'azione di vigilanza.

ALLEGATO *3*

INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA

1. Avvertenza.

Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'emittente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento in strumenti finanziari emessi da start-up innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.".

2. Informazioni sui rischi.

Descrizione dei rischi specifici dell'emittente e dell'offerta.

3. Informazioni sull'emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta.

a) descrizione dell'emittente, del progetto industriale con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'emittente ove reperire le informazioni richieste dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto;

b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori;

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;

d) descrizione delle clausole predisposte dall'emittente con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.

4. Informazioni sull'offerta.

a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;

b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;

c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento;

d) descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;

e) indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento;

f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;

g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;

h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;

i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'emittente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;

j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'emittente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;

k) la legge applicabile e il foro competente;

l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.

5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta.

Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.

[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]

Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.

La presentazione e la struttura del documento devono agevolarne la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

13A06039
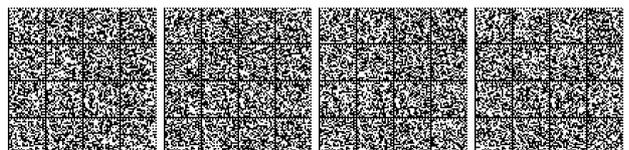
REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2013.

Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF. (Decreto n. 48).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 la Regione Piemonte ha adottato l'accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze per l'approvazione del piano di rientro, unitamente al piano stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e con D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011, e successiva D.G.R. n. 49-1985 del 29 aprile 2011 di rettifica, ha approvato il c.d. addendum al piano di rientro;

nella riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del comitato permanente per la verifica dei L.E.A del 7 novembre 2012, la Regione è stata invitata ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 15, comma 20, del decreto-legge n. 95/2012, mediante la predisposizione di un programma operativo per il triennio 2013-2015 in prosecuzione del piano di rientro;

la Regione ha formalizzato tale richiesta in data 3 aprile 2013;

nella riunione congiunta del tavolo e comitato del 4 aprile 2013, si è definito quanto segue:

a) si è preso atto dell'istanza regionale, richiedendo la trasmissione del programma operativo entro il 10 maggio 2013;

b) il disavanzo del settore sanitario per l'anno 2012, inglobando il disavanzo emerso in relazione ai crediti ridotti negli esercizi 2006 e 2007 e non reimpegnati nel bilancio regionale per 883 milioni di euro, è risultato pari a 994,045 milioni di euro;

c) la copertura di tale disavanzo non è stata integrale in quanto residua un disavanzo ancora da coprire pari a 864,045 milioni di euro;

d) si sono pertanto verificati i presupposti per l'avvio della procedura di diffida a provvedere di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004;

Dato atto che la Regione in data 10 maggio 2013 ha presentato la proposta di programma operativo 2013-2015, attualmente in corso di istruttoria presso i Ministeri competenti;

Visto che con nota del 10 maggio 2013 (prot. n. USG 0002275 P-4.2.1.SG) il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso l'atto di diffida previsto dalla legge in tema di disavanzo di gestione nel settore sanitario;

Verificato che con detto provvedimento si intima alla Regione Piemonte di provvedere alla relativa copertura ai sensi del richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 con specifici interventi, anche utilizzando le somme attinte dalla prevista anticipazione di liquidità erogata dallo Stato ai sensi del decreto-legge n. 35/2013;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 72/2013 che prevede che le risorse reperite ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013 non richieste dalle Regioni possono essere assegnate alle Regioni che ne fanno formale richiesta entro il 30 giugno 2013 e che la Regione Piemonte in data 27 giugno 2013 ha presentato istanza al Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che con decreti direttoriali MEF del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 sono stati attribuiti alla Regione 803,724 milioni di euro a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto-legge n. 35/2013;

Visto l'art. 13 della Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 che prevede l'adeguamento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68/2011, ai fini di dare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste, fra l'altro, dall'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013 e che tale copertura risulta sufficiente anche con riferimento agli importi assegnati dal citato decreto direttoriale MEF del 2 luglio 2013;

Ritenuta l'assoluta urgenza di provvedere agli adempimenti inderogabili di cui alla sopraccitata diffida entro il termine del 15 luglio 2013 in qualità di Commissario ad acta;

Visti in particolare:

l'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64/2013;

l'art 1 del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72;

la Legge Regionale 7 maggio 2013 n. 9 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

Decreta:

In qualità di Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i.

di provvedere, nell'ambito del bilancio 2013, alla copertura del disavanzo non coperto del Servizio Sanitario Regionale, pari a euro 864.046.000,00, per euro 803.724.000,00 con l'anticipazione di liquidità di cui ai decreti direttoriali del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 e per la quota rimanente, pari a euro 60.322.000,00 mediante aumento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come specificato in seguito, per euro 49.300.000,00 e tramite riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie pari ad euro 11.022.000,00;

di incrementare, con riferimento al vigente bilancio 2013, per complessivi euro 500.717.392,78 le seguenti previsioni di entrata e di spesa per gli importi a fianco di ciascuna indicate:

a) previsione di entrata relativa all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013: + 451.417.392,78 euro;

b) previsione di entrata relativa all'addizionale regionale all'IRPEF: + 49.300.000,00 euro;

c) previsione di spesa relativa alla reiscrizione dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente: -52.306.607,22 euro;

d) previsione di spesa relativa al fondo di riserva per le spese obbligatorie: -11.022.000,00 euro;

e) previsione di spesa relativa alle erogazioni alle Aziende Sanitarie Locali delle somme necessarie per spese correnti: + 564.046.000,00 euro;

ai sensi del comma 173 e ss. dell'art. 1 della legge n. 311/2004 e s.m.i., al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente decreto, di determinare l'addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota base:

a) maggiorazione di 0,46 p.p. per i redditi sino a euro 15.000,00;

b) maggiorazione di 0,47 p.p. per i redditi compresi tra euro 15.001,00 e sino ad euro 28.000,00;

c) maggiorazione di 0,48 p.p. per i redditi compresi tra euro 28.001,00 e sino ad euro 55.000,00;

d) maggiorazione di 0,49 p.p. per i redditi compresi tra euro 55.001,00 e sino ad euro 75.000,00;

e) maggiorazione di 0,50 p.p. per i redditi superiori a euro 75.001,00;

di dare atto che quanto disposto al punto precedente assicura la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

di provvedere alla copertura agli oneri stimati con riferimento alla restituzione in 30 anni, a partire dal 2014, dell'anticipazione di liquidità ex art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013 tramite la seguente variazione delle vigenti iscrizioni del bilancio pluriennale 2013/2015:

Anno 2014:

a) interessi passivi relativi all'anticipazione 2013 di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013: +32.148.960,00 euro;

b) quota capitale relativa all'anticipazione 2013 di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013: +14.330.478,60 euro;

c) restituzione della quota annuale dell'anticipazione riscossa a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al decreto-legge n. 35/2013: -31.455.000,00 euro;

d) fondo di risersa per le spese obbligatorie: -15.034.438,60 euro;

Anno 2015:

a) interessi passivi relativi all'anticipazione 2013 di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013: +31.575.740,86 euro;

b) quota capitale relativa all'anticipazione 2013 di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013: +14.903.697,74 euro;

c) restituzione della quota annuale dell'anticipazione riscossa a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al decreto-legge n. 35/2013: -46.479.438,60 euro;

di disporre la trasmissione del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Tavolo di verifica degli adempimenti presso il Ministero dell'economia ed al Consiglio regionale del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 luglio 2013

Il Presidente: COTA

13A06040

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società S.M. Farmaceutici S.r.l., in Trieste.

Con Determinazione n. aM - 94/2013 del 3 luglio 2013 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina sita in Trieste - Via Flavia, 124, rilasciata alla Società S.M. Farmaceutici S.r.l.

13A06003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yaz - Eloine»

Estratto determinazione V&A/1033 del 20 giugno 2013

Specialità medicinale: YAZ - ELOINE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/XXXX/001/WS/038 - NL/H/XXXX/001/WS/001 - NL/H/1269/001/II/028 - NL/H/1270/001/II/030.

Tipo di modifica: C.I.4 - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 (estensione della finestra di tempo per mancata assunzione delle pillole dalle 12h alle 24h) - 4.3 (eliminazione di una controindicazione relativa alla pancreatite) - 4.4 (aumento del rischio di VTE durante il primo anno quando la donna utilizza per la prima volta un COC o quando la donna riprende l'uso del COC dopo un intervallo libero da pillola di almeno un mese) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yasminelle - Yasmin - Aliane - Yarina».

Estratto determinazione V&A/1032 del 20 giugno 2013

Specialità medicinale: YASMINELLE - YASMIN - ALIANE - YARINA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/XXXX/001/WS/038 - NL/H/XXXX/001/WS/001.

Tipo di modifica: C.I.4 - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3 (eliminazione di una controindicazione relativa alla pancreatite) - 4.4 (aumento del rischio di VTE durante il primo anno quando la donna utilizza per la prima volta un COC o quando la donna riprende l'uso del COC dopo un intervallo libero da pillola di almeno un mese) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losec»

Estratto determinazione V&A/1031 del 20 giugno 2013

Specialità medicinale: LOSEC.

Confezioni:

026804029 - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

026804031 - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

026804056 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 1 flacone da 14 capsule;

026804082 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

026804094 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

026804106 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

026804118 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 35 capsule.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca AB.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0254/001-004/II/009.

Tipo di modifica: C.I.4 - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 - 4.5 - 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo (introduzione delle informazioni in merito all'interazione fra omeprazolo e clopidrogel, in merito all'aumento dei livelli di CgA, in merito all'ipocalcemia ed in merito all'aumento del numero delle cellule *ECL)*. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Omega»

Estratto determinazione V&A/1030 del 20 giugno 2013

Specialità Medicinale: NUTRISPECIAL OMEGA

Confezioni:

040415010/M - «Emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 625 ML

040415022/M - «Emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 1250 ML

040415034/M - «Emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 1875 ML

040415046/M - «Emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 2500 ML

Titolare AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0919/001/II/001

Tipo di modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, comprese le informazioni di sicurezza dei «Non clinical overview» e del «Clinical Overview». Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepral»

Estratto determinazione V&A /1026 del 20 giugno 2013

Specialità medicinale: MEPRAL.

Confezioni:

026783023 - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

026783035 - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

026783050 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

026783086 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

026783098 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

026783100 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

026783112 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 35 capsule.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A.

Nmero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0260/001-004/II/011.

Tipo di modifica: C.I.4 - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 - 4.5 - 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo (introduzione delle informazioni in merito all'interazione fra omeprazolo e clopidrogel, in merito all'aumento dei livelli di CgA, in merito all'ipocalcemia ed in merito all'aumento del numero delle cellule *ECL)*. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06020

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Vitalaire Italia S.p.A., in Roma.

Con il provvedimento n. aG - 29/2013 del 28 giugno 2013 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Roma (RM) Via Prenestina n. 189, rilasciata alla Società Vitalaire Italia S.p.A.

13A06027

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tramadolo Viatris».

Estratto determinazione V&A n. 1039 del 20 giugno 2013

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A.

Specialità medicinale: TRAMADOLO VIATRIS.

Tipologia: Proroga Smaltimento Scorte

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale TRAMADOLO VIATRIS»:

035875018/M - «100 Mg/ml Gocce Orali, Soluzione» 1 Flacone da 10 ml;

035875020/M - «100 Mg/ml Gocce Orali, Soluzione» 2 Flaconi da 10 ml;

035875032/M - «100 Mg/ml Gocce Orali, Soluzione» 5 Flaconi 10 ml;

035875044/M - «100 Mg/ml Gocce Orali, Soluzione» 10 Flaconi da 10 ml;

035875057/M - «100 Mg/ml Gocce Orali, Soluzione» 20 Flaconi da 10 ml;

035875069/M - «50 Mg/ml Soluzione Iniettabile» 5 Fiale da 2 ml;

035875071/M - «50 Mg/ml Soluzione Iniettabile» 10 Fiale da 2 ml;

035875083/M - »50 Mg/ml Soluzione Iniettabile» 50 Fiale da 2 ml;

035875095/M - «50 Mg Capsule Rigide» 10 Capsule da 50 mg;

035875107/M - «50 Mg Capsule Rigide» 30 Capsule da 50 mg;

035875119/M - «50 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule da 50 mg;

035875121/M - «50 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule da 50 mg,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 6 luglio 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Comunicazione di Notifica Regolare per Modifica Stampati AIFA/V&A/P/12081 del 4 febbraio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 7 marzo 2013, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06028

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tradonal».

Estratto determinazione V&A n. 1038 del 20 giugno 2013

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A.

Specialità medicinale: TRADONAL.

Tipologia: Proroga Smaltimento Scorte

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale TRADONAL»:

034233015 - Sr 50 Mg 30 Capsule Rigide Rilascio Prolungato;

034233027 - Sr 100 Mg 30 Capsule Rigide Rilascio Prolungato;

034233039 - Sr 150 Mg 30 Capsule Rigide Rilascio Prolungato;

034233041 - Sr 200 Mg 30 Capsule Rigide Rilascio Prolungato;

034233054 - Sr 50 Mg 60 Capsule Rigide Rilascio Prolungato;

034233066 - Sr 100 Mg 60 Capsule Rigide Rilascio Prolungato;

034233078 - Sr 150 Mg 60 Capsule Rigide Rilascio Prolungato;

034233080 - Sr 200 Mg 60 Capsule Rigide Rilascio Prolungato,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 7 luglio 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A/2029 dell'11 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina EG».

Estratto determinazione V&A n. 1034 del 20 giugno 2013

Specialità medicinale: TAMSULOSINA EG.

Confezioni:

037002019/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 10 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002021/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 14 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002033/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 15 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002045/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 20 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002058/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 28 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002060/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 30 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002072/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 50 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002084/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 56 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002096/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 60 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002108/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 90 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002110/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 100 Capsule in Blister PVC/PE/PVDC/AL;

037002122/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 60 Capsule in Contenitore HDPE;

037002134/M - «0,4 mg Capsule Rigide a rilascio modificato» 250 Capsule in Contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1884/001/R/001 DE/H/1884/001/IB/016

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione - Modifica Stampati

Modifica apportata: È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette in seguito alla pubblicazione del Paediatric Assessment Report per la procedura di Work-sharing del 2 luglio 2012. Adeguamento al QRD Template. Ulteriori modifiche apportate in seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06030

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 77, 79, 84 del PAI Brenta-Bacchiglione. (PAI-4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 1763 del 2 luglio 2013, le tavole n. 77, 79, 84 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Padova (comuni di Ponte San Nicolò, Albignasego, Casalserugo, Maserà di Padova).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale è depositata presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Provincia di Padova e i Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino www.adbve.it

13A05993

Aggiornamento delle tavole n. 41, 42, 44, 46, 47, 48, 61, 62 del PAI Brenta-Bacchiglione. (PAI-4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 1762 del 2 luglio 2013, le tavole n. 41, 42, 44, 46, 47, 48, 61, 62 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Vicenza (comuni di Camisano Vicentino, Quinto Vicentino) e di Padova (comuni di Gazzo, Grantorto, Mestrino, San Pietro in Gu, Villa del Conte).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale è depositata presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Provincia di Vicenza, la Provincia di Padova e i Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino www.adbve.it

13A05996

Aggiornamento delle tavole n. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 37 del PAI Brenta-Bacchiglione. (PAI-4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 1761 del 2 luglio 2013, le tavole n. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 37 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Vicenza (comuni di Carrè, Malo, Marano Vicentino, Piovene Rocchette, Santorso, Sarcedo, Schio, Zané, Zugliano).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale è depositata presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto (Direzione difesa del suolo), la Provincia di Vicenza e i Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino www.adbve.it

13A05997

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «TERNERA GALLEGA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 182 del 27 giugno 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)» - «Ternera Gallega».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A05790

Domanda di registrazione della denominazione «CORDERO SEGUREÑO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 180 del 26 giugno 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)» - «Cordero Segureño».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05806

Domanda di registrazione della denominazione «ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (TOMATAKI SANTORINIS).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 167 del 13 giugno 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta, presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» «ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (Tomataki Santorinis).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05807

Domanda di registrazione della denominazione «LILIPUTAS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 170 del 15 giugno 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dalla Lituania ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «Liliputas».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05808

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-162) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
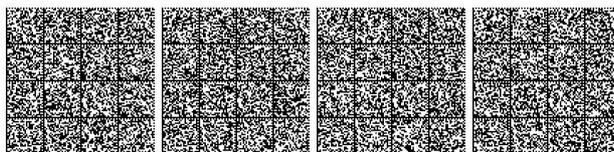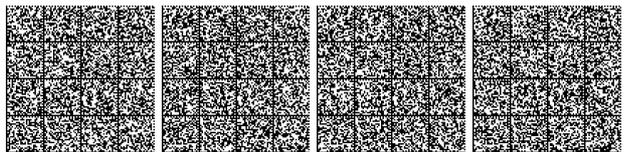
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.